



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



MINISTERO
DELL'INTERNO



Città di Caserta
Medaglia d'oro al Merito Civile

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, sulla base del PFTE, redatto ai sensi dell'art. 21 dell'All. I.7 al D.Lgs. 36/2023

Oggetto: "Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico delle strade". CUP D27H22000740001 – CIG

PNRR : Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 Componente C4 – Investimento 2.2

CUP: D27H22000740001

CIG:.....

Procedura: aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023;

Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio individuato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108 del D. Lgs. 36/2023.

**LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA SARA' SVOLTA INTERAMENTE CON
MODALITÀ TELEMATICA**

- 1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE**
 - 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta
 - 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta
 - 1.3. Stazione appaltante
 - 1.4. Definizioni utilizzate
 - 1.5. Atti presupposti
 - 1.6. Piattaforma telematica
 - 1.7. Soggetti ammessi a partecipare

- 2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA**
 - 2.1. Quantitativo o entità dell'appalto
 - 2.2. Qualificazione dei lavori
 - 2.3. Durata dell'appalto
 - 2.4. Opzioni

- 3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
 - 3.0. Motivi di esclusione
 - 3.1. Requisiti di partecipazione
 - 3.2. Offerenti in Forma aggregata
 - 3.3. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento
 - 3.4. Subappalto
 - 3.5. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa
 - 3.4. Gestione della documentazione amministrativa
 - 3.5. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

- 4. CAPO 4 – OFFERTA**
 - 4.1. Offerta tecnica
 - 4.2. Offerta economica e temporale

- 5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
 - 5.1. Valutazione dell'Offerta tecnica
 - 5.2. Valutazione dell'Offerta economica e temporale
 - 5.3. Punteggio totale
 - 5.4. Commissione giudicatrice

- 6. CAPO 6 – FASE DI GARA**
 - 6.1. Inversione procedimentale
 - 6.2. Gestione dell'Offerta tecnica
 - 6.3. Gestione dell'Offerta economica e temporale
 - 6.4. Offerte anomale o anormalmente basse
 - 6.5. Verifica della busta documentazione amministrativa
 - 6.6. Soccorso istruttorio
 - 6.7. Conclusione della fase amministrativa

- 7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE**
 - 7.1. Verbali

- 7.2. Verifica di anomalia delle offerte
- 7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione
- 7.4. Aggiudicazione

8. STIPULA DEL CONTRATTO

- 8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
- 8.2. Obblighi dell'aggiudicatario
- 8.3. Adempimenti contrattuali

9. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

- 9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione
- 9.2. Controversie
- 9.3. Altre disposizioni e informazioni
- 9.4. Trattamento dei dati personali
- 9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
- 9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione
- 9.7. Riserva di aggiudicazione

1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto **IV.2.2) del bando di gara**; a tale scopo si precisa che:

- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta

- a) L'offerta deve pervenire alla Stazione appaltante:
 - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
 - **esclusivamente** con la modalità telematica tramite la Piattaforma di telematica Net4market, che la pubblicazione dell'avviso pubblico completo avverrà sul sito web istituzionale (www.comune.caserta.it);
 - non è ammessa con modalità diverse e non è ammessa la presentazione della stessa all'indirizzo postale o al domicilio digitale (PEC) della Stazione appaltante;
 - le offerte tardive sono escluse in quanto irricevibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.
- b) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante non risponde di disguidi o deficit di funzionamento delle trasmissioni dei documenti di gara in via telematica.
- c) A far data dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, l'Offerta è irrevocabile e vincolante sotto ogni aspetto per l'Offerente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del del D.Lgs. 36/2023, per il periodo di cui al punto **IV.2.6) del bando di gara**. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata nella richiesta. Il mancato riscontro alla richiesta è considerato a tutti gli effetti come rinuncia dell'offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta non è ammessa.

- d) L'offerta deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione amministrativa di cui al Capo 3, la busta "virtuale" dell'Offerta Tecnica e la busta "virtuale" dell'Offerta economica e temporale, come individuate nelle definizioni di cui al punto 1.4.

1.3. Stazione appaltante

Il «sito istituzionale», contenente la sezione "Bandi di gara e contratti", nella quale sono pubblicati gli atti, i dati e le informazioni previste dal Codice, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera v) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023, è: <https://www.comune.caserta.it>.

Il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:

Ente	Comune di Caserta: Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico delle strade				
Indirizzo	P.zza Vanvitelli	nu.	15		
CAP	81100	Località	Caserta	Provincia	CE
Indirizzo di posta elettronica	Postacertificata@pec.comune.caserta.it				

1.4. Definizioni utilizzate

1.4.1. Definizioni generali

- a) **«Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nella versione vigente alla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) **«CAD»:** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) **«DGUE»:** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91 del Codice e della Circolare del Ministero delle infrastrutture, n. 3, descritto al punto 3.5 del presente documento; è relativo a ciascun Operatore economico, in qualunque modo coinvolto nella gara e se correttamente redatto e presentato costituisce anche domanda di partecipazione;
- d) **«Linee guida n. 1»** le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC), per quanto ancora applicabili ai sensi della normativa vigente e come di seguito richiamate;
«Linee guida n. 2» recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
- e) **«Decreto tariffe»:** il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - recante «categorie delle opere - parametro del grado di complessità
 - classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - recante «prestazioni e parametri (Q) di incidenza»;
- f) **«decreto 81 del 2008»:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i, recante le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) **«NTC»:** Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.42 del 20/02/2018 - Suppl. Ordinario n. 8).

1.4.2. Definizioni specifiche

- a) **«Documento»:** il presente Documento, ovvero il presente Disciplinare di gara, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte; nel seguito ogni riferimento a punti specifici senza altre indicazioni si intende effettuato ai pertinenti punti del presente Documento;
- b) **«Data del presente Documento»:** la data di pubblicazione del bando di gara, del quale il presente Documento è parte integrante e sostanziale;
- c) **«Plico»**, convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma, composto dalle seguenti Buste telematiche:
«Busta Documentazione» o **«Busta della Documentazione amministrativa»** la busta contenente l'intera documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione, come identificata al Capo 3;
«Busta dell'Offerta tecnica» la busta contenente gli atti dell'Offerta tecnica di cui al Capo 4;
«Busta dell'Offerta Economica» la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica e temporale di cui al Capo 4;
- a) **«Piattaforma telematica»:** la piattaforma telematica di negoziazione attraverso la quale è svolta, ai sensi dell'art. 225, comma 2 del D.Lgs 36/2023, la presente procedura. Dal primo gennaio 2024 ha acquisito efficacia, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 225, comma 2 del D. Lgs. 36/2023, la Piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del Decreto predetto;
- b) **«Piattaforma»** telematica Net4market è raggiungibile tramite l'indirizzo Internet sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta e tramite essa sono gestite tutte le fasi della presente procedura di gara;
- c) **«Inversione delle buste»** o **«inversione procedimentale»**, funzione implementata nel Portale in applicazione dell'art. 107, comma 3, del Codice per consentire alla Stazione Appaltante di rinviare la fase della valutazione amministrativa ad una fase successiva di espletamento della procedura, secondo le modalità di cui al punto 6.1.4;
- d) **«Rapporto organico»:** l'immedesimazione o il rapporto giuridico tra l'offerente e i professionisti titolari dello studio individuale o contitolari dell'associazione professionale, i soci professionisti attivi delle società tra professionisti o delle società di ingegneria, e i professionisti dipendenti dell'operatore economico, con rapporto di lavoro subordinato o riconducibile all'articolo 2049 del codice civile;
- e) **«Consulente / Collaboratore»:** i professionisti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2015, purché con un rapporto stabile con l'operatore economico costituito da contratti almeno su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che abbiano firmato i progetti, o i rapporti di verifica del progetto, o fatto parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti dell'operatore economico dichiarante una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dalla dichiarazione IVA;
- f) **«Classificazione»** o **«Classificazione dei lavori» per i servizi di ingegneria e architettura:** la combinazione tra «categoria», «destinazione

funzionale» e «ID Opere» di cui alle prime tre colonne della tavola Z-1 allegata al Decreto tariffe;

- g) **«Categoria»** o **«Categoria dei lavori» per i servizi di ingegneria ed architettura**: la sola parte alfabetica della sigla alfanumerica della definizione «ID Opere» relativa alla Classificazione come definita in precedenza;
- h) **SOA**: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da appositi Organismi di Attestazione;
- i) **«Categoria/e»** e **«Classifica»**: le condizioni di attestazione SOA relative, rispettivamente, a:
 - le categorie individuate con gli acronimi di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del Codice;
 - la classifica di importo di cui all'articolo 2, comma 4, dell'Allegato II.12 del Codice;
- j) **«Lavori di categoria prevalente»**: la categoria di lavori, generale o specializzata, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento, se frazionabile (art. 40, comma 2, lett. f.9) dell'Allegato I.7 del Codice);
- k) **«Lavori di categoria scorporabile»**: la categoria di lavori, individuata dalla Stazione appaltante nei documenti di gara, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 15% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie super specialistiche (art. 40, comma 2, lett. f.9) dell'Allegato I.7 del Codice).

1.1.2. Ulteriori definizioni e abbreviazioni

- a) **«Stazione appaltante»**: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) e gli enti concedenti di cui alla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 dell'Allegato I.1 del Codice;
- b) **«Operatore economico»**: qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondente a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica (art. 1, comma 1, lettera l) dell'Allegato I.1 del Codice);
- c) **«Offerente»**: Operatore economico che presenta offerta autonomamente o in forma aggregata;
- d) **«Aggregazioni»** o **«Forma aggregata»**: gli operatori economici multipli, quali i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti “consorzi occasionali”); i consorzi di cooperative; i consorzi stabili; gli operatori economici in contratti di rete (cosiddetti retisti) e gli operatori che ricorrono all'avvalimento di altri operatori ausiliari;
- e) **«Appaltatore»**: Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- f) **«Aggiudicatario»**: un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione (art. 1, comma 1, lettera n) dell'Allegato I.1 del Codice);
- g) **PE (Progettazione esecutiva)**: si intende il livello progettuale esecutivo di cui all'articolo 41 e dell'allegato I.7 – Sezione III del Codice;
- h) **CSP (Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto)**: si intendono le funzioni e le prestazioni di cui agli articoli 89, comma 1, lettera e), 91 e 100, del decreto legislativo n. 81 del 2008 individuata altresì con la sigla Qb.III.7

della tavola Z-2 del Decreto Tariffe; la prestazione è ricompresa nella progettazione esecutiva, come definita in precedenza;

- i) **PSC**: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- j) **Capitolato generale d'appalto (CGA)**: il documento approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nella parte residuale successiva alle abrogazioni contenute nell'articolo 358, comma 1, lettera e) del Regolamento;
- k) **Capitolato speciale d'appalto (CSA)**: il documento di carattere tecnico – amministrativo contenente le disposizioni contrattuali e tecnico-economiche dell'esecuzione dell'appalto, facente parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 82, comma 1, del Codice;
- l) **DURC**: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- m) **Costo del personale (anche costo della manodopera o CM)**: il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- n) **Sicurezza generale (costi aziendali diretti o anche OSA)**: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del decreto 81 del 2008;
- o) **Sicurezza speciale (anche SS o costi di PSC)**: Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi del decreto 81 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso decreto 81.

1.2. Atti presupposti

- a) La presente procedura è stata disposta con determina a contrarre R.U. n. 137 del 21.02.2025., ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, disponibile sul profilo di committente di cui al punto 1.3.
- b) La Stazione appaltante procede all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di cui al Capo 2:
 - mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 108, dello stesso decreto;
 - ai sensi dell'art. 44 del Codice;
 - ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, ricorrendo all' inversione procedimentale, come definita al punto 1.4.2, lett. f).

Il PFTE posto a base di gara è stato debitamente verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del Codice, prot. 124449 del 31.12.2024.

1.2.1. Bando di gara

In attuazione dell'art. 27 ("Pubblicità legale degli atti"), dell'art. 84 ("Pubblicazione a livello europeo") e dell'art. 85 ("Pubblicazione a livello nazionale") del D.Lgs. 36/23, dal 01.01.2024, in tema di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara, la pubblicità è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) nei termini e secondo le modalità riportate nella Delibera n. 263 del 20.06.23, adottata dall'ANAC in attuazione del suddetto art. 27.

Con comunicato del 10.01.24 il presidente dell'ANAC, infatti avverte che la pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la quella sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a tutti gli effetti, ivi compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati. Il nuovo servizio pubblicità legale sarà accessibile al link <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it>, senza la necessità di credenziali di accesso.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 36/23, fermi restando i suddetti obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 del D.Lgs. 36/23 e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

1.2.2. Assunzione di responsabilità

- a) La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata e che la stessa è conforme ai principi dell'equo compenso, adeguata alle prestazioni da svolgere e rispettosa della dignità professionale;
- b) l'accesso agli atti sarà garantito nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

1.2.3. Documentazione a base di gara

La presente procedura è stata disposta con determina a contrarre R.U. n. 137 del 21.02.2025.

Il PFTE a base di gara, comprensivo dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, è approvato con Delibera di giunta Comunale n. 01 del 09.01.2025;

Piattaforma telematica

La partecipazione è ammessa esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e dell'offerta, mediante la Piattaforma telematica Net4market - disponibile sul portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta

1.2.4. Credenziali d'accesso

Gli Operatori Economici interessati alla presente procedura dovranno preventivamente ed obbligatoriamente abilitarsi e registrarsi al Portale Net4market della Stazione Appaltante secondo le linee guida, i manuali e le istruzioni di dettaglio riportate e scaricabili dall'apposita sezione "Linee Guida".

1.6.3. Presentazione dell'offerta sulla piattaforma Net4market

Al fine di partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare, nel termine di cui al punto IV.2.2) del bando di gara, e previa registrazione, la propria offerta telematica, tramite il Portale di e-procurement Net4market, raggiungibile attraverso il sito informativo (www.comune.caserta.it) sezione bandi di gara e contratti, oppure direttamente dall'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta.

1.6.4. Partecipazione in RTP/Consorzi

L'operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé, ovvero quale mandatario di operatori riuniti; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Codice, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell'impresa che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato dalle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

A tal fine le imprese raggruppande/consorzianti dovranno espressamente delegare la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi per accedere alla piattaforma, provvederà all'invio telematico di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Nel caso di RTP / Consorzio occorre utilizzare il comando “INSERISCI MANDANTE” / “INSERISCI ESECUTRICE”, per indicare i relativi dati.

La mandante / esecutrice deve essere previamente registrata sul Portale.

La ridetta operazione va ripetuta tante volte quante sono gli operatori dei quali ci si avvale.

1.6.5. Firma digitale

Per l'apposizione della firma digitale, di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del CAD, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto in corso di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La firma digitale deve appartenere al soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), ed essere rilasciata da un Ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ex *DigiPA*). L'elenco dei certificatori è accessibile all'indirizzo <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firmaelettronica-qualificata/organismi-valutazione-accreditati>.

1.6.6. Indicazioni per il corretto invio dell'offerta

- a) Per Portale si intende la piattaforma procurement Net4market, raggiungibile tramite l'indirizzo Internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Stazione Appaltante.
- b) Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell'istanza di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni, l'offerta tecnica, l'offerta economica e ogni ulteriore eventuale documento, come meglio dettagliati in premessa.
- c) Attraverso il comando “Modifica offerta”, entro il termine previsto per la scadenza delle offerte, l'operatore economico potrà modificare il contenuto della busta “tecnica/conformità” e/o “economica”. Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente rigenerare il file .pdf riepilogativo delle stesse buste (come descritto al punto 1.6.3).
- d) L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche l'unico calendario e orario di riferimento sono quelli di sistema.
- e) Allo scadere dei termini previsti sul bando, anche se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune azioni, l'invio dell'offerta sarà inibito dallo stesso.
- f) Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente procedura, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica, nonché attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come “Rifiutata”.
- g) La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00.
- h) Entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l'ultima offerta telematica pervenuta. La stessa verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedente.
- i) Ciascun concorrente è comunque tenuto a rispettare le seguenti **condizioni vincolanti**:
 1. utilizzare una postazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati nella sezione FAQ del portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta;
 2. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
 3. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri speciali.

1.6.9 Richiesta di chiarimenti tramite eprocurement Net4market

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulati in lingua italiana, dovranno essere trasmessi direttamente attraverso il Portale eprocurement Net4market e dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul Portale eprocurement Net4market entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza e saranno accessibili all'interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.

L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati dallo stesso forniti in sede di registrazione al Portale.

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio dei chiarimenti, i quesiti potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al punto 1.3.

1.6.10 Soccorso istruttorio tramite eprocurement Net4market

La Stazione appaltante può richiedere tramite eprocurement Net4market, ad ogni operatore economico che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE INTEGRATIVA". I concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'indirizzo del legale rappresentate dell'operatore offerente in sede di registrazione alla piattaforma.

In caso di malfunzionamento del Sistema o comunque in caso di oggettiva e comprovata impossibilità, anche temporanea, di utilizzare l'apposita funzione per l'invio della documentazione integrativa, le integrazioni documentali potranno essere inviati alla casella di Posta Elettronica Certificata della Stazione Appaltante, come indicata al punto 1.3.

1.7. Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 65, comma 2, del Codice e, precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra i soggetti elencati in precedenza. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) e d), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, sono, altresì, ammessi a partecipare, tutti i soggetti indicati all'articolo 66 comma 1, lett. del Codice

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- a) qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, per la categoria e la classifica associata all'appalto, nonché dei requisiti di partecipazione di cui al Capo 3 che segue, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
- b) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alla lettera a) che precede, presentare offerta indicando i progettisti, scelti tra i soggetti di cui al predetto articolo 66 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 3.1 che segue. Con riferimento al progettista indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del Codice;
- c) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui alla lettera a) che precede, presentare offerta quale mandatario, costituendosi in raggruppamento temporaneo con soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 che segue, scelti tra quelli individuati all'articolo 66 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. **Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.**

I raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria e le mandanti specificando ai sensi dell'articolo 68, comma 2 del Codice, le prestazioni e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista), rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013);

d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della committente, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai sensi dell'articolo 48, commi 15 e 16, del Codice, la modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall'art. 97 e dal comma 17 dell'art. 15 del Codice;

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124 del Codice e dell'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, commi 1 e 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura del procedimento, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal giudice delegato competente, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. In entrambi i casi, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

In caso di violazione di tali divieti si procederà all'esclusione di tutte le imprese coinvolte.

1.7.1. Equiparazioni e analogie tra le forme di partecipazione

In relazione alla molteplicità di fattispecie di partecipazione ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al presente documento, si specifica quanto segue:

- a) i consorzi ordinari sono equiparati ai raggruppamenti temporanei e la consorziata che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila o capogruppo equivalente al mandatario del raggruppamento temporaneo;
- b) ai sensi dell'articolo 68, comma 20, del Codice, per quanto non diversamente disposto, ai contratti di rete o reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici o, se hanno tutti i requisiti del consorzio stabile, si applicano le disposizioni in materia di consorzi stabili, in ambedue i casi in quanto compatibili;
- c) ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 240 del 1991, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici in quanto compatibili;
- d) a tutti gli operatori economici costituiti in forma aggregata, si applicano le disposizioni previste in materia di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e di iscrizione nei pubblici registri commerciali e professionali di pertinenza, ai sensi dell'articolo 100, comma 3 e dell'Allegato II.11 dello stesso Codice.

1.7.2. Divieto di partecipazione plurima (art. 68, comma 14, e art. 104, comma 12, del Codice)

- a) Ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, un operatore economico non può partecipare contemporaneamente alla stessa gara:
 - individualmente e in raggruppamento temporaneo;
 - in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio ordinario di concorrenti;
 - individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per il quale il consorzio concorre e che sia indicato quale esecutore oppure apporti i propri requisiti al consorzio in relazione alla gara;

- b) ai sensi dell'articolo 104, comma 12, del Codice, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione;
- c) il divieto opera anche in relazione ai prestatori di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, sotto qualsiasi forma;
- d) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c), sono esclusi ambedue gli offerenti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche quest'ultimo.

2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del PFTE, relativamente alla realizzazione delle opere di **“Lavori di messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico delle strade”**, come individuati nei sottopunti che seguono.

Sono compresi nell'appalto:

- a) il servizio tecnico di progettazione, che include:
 - la progettazione esecutiva dell'intervento, sviluppata nel rispetto dei requisiti fissati dal progetto PFTE a base di gara nonché dalle leggi vigenti in materia;
 - il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 91 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- b) previa approvazione del progetto esecutivo di cui alla precedente lettera a), l'esecuzione di tutti i lavori, ivi compresa l'assistenza specialistica per la supervisione delle attività strumentali e/o funzionali all'esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal medesimo progetto esecutivo.

Trattandosi di procedura di affidamento riguardante investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con risorse previste dal PNRR, ai sensi di quanto stabilito all'art. 225, comma 8 del D.lgs. 36/2023, costituiscono cornice di riferimento nell'espletamento della presente procedura le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2021 n. 108, il D.L. 13 del 2023 nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2.1. Quantitativo o entità dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è pari a **€ 3.615.638,55, IVA esclusa**, composto come indicato nella tabella che segue:

		Importo (€)
A	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	3.615.638,55
a 1	Corrispettivo per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso)	42.798,55
a 2	Importo lavori a Misura soggetto a ribasso d'asta	3.432.245,98
a 3	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	140.594,02

- a) l'importo a base di gara è pari ad € 3.615.638,55, e comprende i costi della manodopera che l'amministrazione aggiudicatrice ha stimato pari ad € 375.005,12 (10,926%). Ai sensi dell'art.

41, comma 14 del D. Lgs. 36/23 tali costi della manodopera, non sono soggetti a ribasso ma resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficace organizzazione aziendale (in tal senso anche Delibera ANAC n. 528/2023 e s.m.i.;

- b) i compensi relativi alla progettazione sono stati calcolati con riferimento al D.M. 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel PFTE posto a base di gara. I compensi per l'attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili;
- c) le prestazioni di progettazione esecutiva ex art. 41 del Codice, comprendono le prestazioni di cui agli articoli 90 e 100 del decreto 81 del 2008 (Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), nonché sono comprensive delle operazioni preparatorie che eventualmente si dovessero rendere indispensabili alla redazione del progetto e degli elaborati necessari per l'ottenimento di pareri o autorizzazioni da parte di eventuali Enti preposti e/o a vario titolo interessati;
- d) sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- e) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, se recepiti dalla Stazione appaltante;
- f) nel corso dell'esecuzione del contratto potrà essere disposta la revisione dei prezzi ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023;
- g) l'importo a base di gara è stato calcolato considerando il Prezzario della Regione Campania OO.PP., approvato con D.G.R. n. 04 del 10 gennaio 2024 (pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024)

2.2. Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva, oggetto del contratto, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti categorie di lavori, secondo quanto riportato nella Tabella Z-1 del Decreto Tariffe, così come identificate nel prospetto che segue per ciascun lotto di riferimento:

Caserta	Viabilità ordinaria	Infrastrutture per la mobilità –	V.02	VI/a	II/a	0,45
	Idraulica	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III	0,65

L'operatore economico, che risulterà aggiudicatario, si obbliga ad eseguire, facendosi carico dei relativi oneri, gli studi e le indagini accessorie e complementari (rilievi topografici, misurazioni e picchettazioni, ecc) che si rendessero necessari al perfetto svolgimento dell'incarico, ad adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme, anche al fine di ottemperare a eventuali prescrizioni ricevute in sede di approvazione del progetto definitivo o a fronte delle richieste che dovessero provenire dalle Amministrazioni competenti in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Si specifica che tutte le operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto rientrano nelle spese complessive poste in capo all'offerta economica dell'operatore

economico: in nessun caso potranno essere imputate ad un singolo professionista anche in ragione delle responsabilità che da esse scaturiscono.

2.3. Qualificazione dei lavori

2.3.1. Categorie di lavorazioni

Ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'Allegato II.12 del medesimo D.Lgs., i lavori (comprensivi gli oneri di sicurezza) sono qualificati come segue.

A. Categoria prevalente

Categoria prevalente per un importo pari a euro 3.083.636,74 pari al 89,84 % dell'importo complessivo. Categoria: «OG 3» STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, METROPOLITANE Classifica: IV bis - fino a € 3.500.000,00.

B. Categorie scorporabili

Categoria scorporabile per un importo pari a euro 236.990,07 pari al 6,90 % dell'importo complessivo. Categoria: «OG 6» Acquedotti e fognature Classifica: I - fino a € 258.000,00.

Al riguardo, si rammenta che:

- a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui alla Tabella «A» dell'Allegato II.12 del Codice, con le specificazioni di cui all'articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
- b) la categoria riportata nella prima colonna della tabella, è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 23, comma 2 e 24, comma 1 dell'Allegato II.12 del Codice;
- c) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, dell'Allegato II.12 del Codice, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12 del Codice;
- d) è ammesso l'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice;
- e) le lavorazioni afferenti alla categoria prevalente (i cui importi sono compresi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti) sono subappaltabili nella misura (massima) del 50% e nelle modalità disciplinate dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- f) le lavorazioni afferenti alle categorie scorporabili/subappaltabili (i cui importi sono compresi della quota parte degli oneri di sicurezza diretti) sono subappaltabili nella misura (massima) del 100% e nelle modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- g) ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, tutte le categorie di lavorazioni oggetto del presente appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto a cascata). Ciò in ragione dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

2.4. Durata dell'appalto

Come al punto II.2.7) del bando di gara.

2.5. Opzioni

In ogni caso per tutte le prestazioni la Stazione appaltante si riserva:

- a) di ridurre le medesime o, se del caso, di interromperle o sospenderle, o di non procedere all'affidamento, in tutto o in parte, per fatti non imputabili alla stessa Stazione appaltante e, in ogni caso, qualora le risorse finanziarie messe a disposizione non fossero sufficienti per procedere all'attuazione degli interventi;
- b) ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

2.6. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto PENALI e PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di contratti pubblici PNRR, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 4 del D.L. 77/2021, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Ai sensi del suddetto art. 50 comma 4 del D.L. n.77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui sopra, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevidi, nei limiti delle risorse disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.

3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà inserire nella sezione del portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta denominata "BUSTA DOCUMENTAZIONE" le dichiarazioni e i documenti di seguito indicati, in formato elettronico, cliccando sul pulsante 'ALLEGATO' e caricando il documento sulla piattaforma; nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE di cui al punto 3.5 da parte dell'offerente singolo o di tutti i DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

La documentazione amministrativa richiesta è costituita da:

a) per ciascun operatore economico partecipante a qualsiasi titolo per lavori e/o servizi di progettazione (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:

- l'individuazione dell'operatore economico e la forma giuridica tra le quelle di cui al punto 1.7;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione A, del DGUE)
- l'individuazione dei soggetti titolari di cariche di cui al punto 3.0.3;
(condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione B, del DGUE)
- l'assenza dei motivi di esclusione degli articoli 94 e 95 del Codice, come indicati ai punti da 3.0.1 a 3.0.6;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE)
- l'assenza del motivo di esclusione di cui al punto 3.0.7;
(condizioni dichiarate alla Parte III, Sezione D, numero 6, del DGUE)

- b) **per ciascun operatore economico partecipante per lavori e/o servizi di progettazione (offerente singolo o consorziato o raggruppato, ausiliario, cooptato), dichiarazioni attestanti:**
 - il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.1;
(condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione A, B e C del DGUE)
- c) **per l'offerta presentata da operatori economici in forma aggregata o con il coinvolgimento di altri operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari), ulteriori dichiarazioni attestanti le condizioni di cui al punto 3.2, in quanto pertinenti** (condizioni dichiarate nel DGUE, come da istruzioni al punto 3.7):
- d) **sistema di garanzia della qualità aziendale** (condizioni dichiarate alla Parte IV, Sezione D, del DGUE);
- e) **cauzione provvisoria**, come indicato al punto 3.5.1;
- f) **attestazione di versamento del contributo a favore dell'autorità Nazionale Anticorruzione (nel seguito ANAC)**, come indicato al punto 3.5.2;
- g) **attestazione di presa visione dei luoghi**, come indicato al punto 3.5.3;
- h) **Attestazione/i di qualificazione**, rilasciata/e da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per Categorie e Classifiche adeguate alle prestazioni da appaltare (così come indicate al Capo 2), sottoscritta/e dal legale rappresentante dell'impresa qualificata e corredata da dichiarazione di autenticità resa ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente come per norma. In alternativa, dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni, contenenti, pena l'esclusione dalla gara, tutte le notizie inserite nelle medesime attestazioni, ove non già dichiarate nel DGUE;
- i) **Modello dichiarazioni obblighi PNRR**, come indicato al punto 3.5.4;
- j) **Modello dichiarazione PNRR titolare effettivo**.
- k) **Modello dichiarazione consenso alla pubblicazione e trasmissione dei dati e informazioni ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023**, come indicato al punto 3.5.5.

Note di chiarimento alla documentazione amministrativa di cui al presente Capo 3.

- Le informazioni di cui alla lettera a) (individuazione dell'operatore economico e assenza dei motivi di esclusione) e il possesso dei requisiti di qualificazione di cui alla lettera b) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di propria pertinenza, mediante il DGUE.*
- 2. *La corretta compilazione del DGUE, unitamente agli eventuali allegati predisposti dalla Stazione appaltante, se necessari in relazione alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici.*
 - 3. *L'operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, documentazione o dichiarazioni a comprova dell'attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, procure notarili conferite, atti di cessione o di affitto di ramo d'azienda ecc..*
 - 4. *Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi richiesti.*
 - 5. *Fermo restando le procedure di cui al punto 6.6, in caso di inagibilità del sito ANAC il concorrente sarà tenuto ad allegare una schermata (screenshot) attestante il disservizio ed allegare l'apposito ticket fornito in automatico dal sistema di supporto ANAC.*
 - 6. *Gli Operatori economici non stabiliti in Italia ma in altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese di cui all'articolo 69 del Codice, se non in possesso delle attestazioni SOA di cui alla lettera j), devono dichiarare ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato II.12 al Codice, i requisiti necessari per il rilascio delle predette attestazioni SOA come previsti dagli articoli da 18 a 26 del medesimo Allegato II.12 al Codice.*

3.0. Motivi di esclusione

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

3.1.1. Motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale (articolo 94, comma 1 del Codice)

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla presente procedura, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.1.2. Motivi di esclusione per provvedimenti antimafia (articolo 94, comma 2, del Codice)

Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui al successivo punto 3.0.3, di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

3.1.3. Persone fisiche destinatarie di motivi di esclusione (articolo 94, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui ai precedenti punti 3.0.1 e 3.0.2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di un'impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g) del direttore tecnico o del socio unico;
- h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

3.1.4. Motivi di esclusione per omessi pagamenti di imposte o contributi previdenziali (articolo 94, comma 6, e articolo 95, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- a) delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- b) dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa:
 - al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);
 - al rilascio della certificazione degli enti previdenziali, quali le Casse professionali autonome, non aderenti al sistema del DURC.

Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'Allegato II.10 al Codice.

3.1.5. Motivi di esclusione legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (articolo 94, comma 5, lettere d), e), f), articolo 95, comma 1, lettere a), b), c), e), articolo 98, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del Codice)

È altresì escluso dalla partecipazione alla presente procedura d'appalto l'operatore economico che ricade in una delle seguenti situazioni:

- a) aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- b) sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso ad una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del Codice;
- c) essersi reso colpevole di un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, quali (lettere d), e), f), g) ed h) dell'art. 98, comma 3):
 - aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
 - aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;
 - omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

- dell'articolo 416bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
 - contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;
 - 4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
 - 5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - d) essere stato sottoposto a sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
 - d) ricadere in situazioni di conflitti di interesse di cui all'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibili;
 - e) incorrere nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
 - g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
 - h) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.

3.0.6. Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale (articolo 94, comma 1, lettere c), h) e comma 5, lettere a), b) del Codice)

L'esclusione è altresì disposta se uno dei soggetti indicati dall'art. 94, comma 3 del Codice o l'operatore economico ricorrono in una delle seguenti condizioni:

- a) è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- b) è stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per un qualunque delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) l'operatore economico è destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- d) l'operatore economico che non ha presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

3.0.7. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata (articolo 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165 del 2001)

(condizioni dichiarate alla Parte III, sezione D, numero 6, del DGUE)

È escluso l'operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui al punto 3.0.3, titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*).

3.1. Requisiti di partecipazione

I concorrenti, oltre all'assenza delle cause di esclusione di cui al punto 3.0, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di cui al punto 3.1.1.

La verifica del possesso dei requisiti, comprovabili mediante i documenti indicati, avviene ai sensi dell'art. 24 del Codice e della Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2023, attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Il FVOE permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a loro carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha la possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

Così come stabilito dalla Delibera ANAC n. 582/2023, per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1 gennaio 2024, è obbligatorio l'utilizzo della versione 2.0 del FVOE per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE 2.0) secondo le istruzioni ivi contenute.

Le novità principali della versione 2.0 del FVOE sono le seguenti:

- è stato dismesso l'uso del PassOE, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti;
- l'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello, CIE o/e IDAS);

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e) del Codice, sono inaccettabili presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

3.1.1. Idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria, requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 100, comma 1, lett. a) del Codice)

Idoneità professionale A.

LAVORI

L'operatore economico deve possedere, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 100 del Codice:

ISCRIZIONE nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, della Provincia in cui l'operatore ha sede, per attività inerenti all'oggetto dell'appalto. Al concorrente di altro Stato Membro non residente in Italia è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 del D.Lgs.

36/2023, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello Stato Membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del Codice e dell'art. 1 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, l'incarico deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall'operatore economico all'interno del DGUE (Parte IV, sezione A) con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali in coerenza con le prestazioni da svolgere (Ordine di appartenenza, circoscrizione territoriale, numero di iscrizione e, per i giovani professionisti obbligatori nei raggruppamenti temporanei, data di abilitazione).

Limitatamente ai soggetti costituiti in forma societaria, è richiesta anche l'ISCRIZIONE nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), completa del numero, della località di iscrizione e del Codice ATECO principale. Tale requisito non è richiesto per gli offerenti professionisti individuali e per i professionisti associati (cosiddetti "studi associati" o "associazioni professionali").

Ai fini dell'ammissione, lo staff di progettazione indicato per l'esecuzione dei servizi di progettazione oggetto del presente appalto deve prevedere la presenza di:

- a) almeno un Ingegnere per gli aspetti tecnici, geotecnici, strutturali, idrologici-idraulici e simili, iscritto all'Albo degli Ingegneri, sez. A;
- b) almeno un Geologo per le prestazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 112 del 1963, iscritto all'Ordine dei Geologi;
- c) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri, di cui all'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- d) un Ingegnere/Architetto, abilitato e iscritto al pertinente ordinamento professionale, responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice;
- e) se si partecipa in raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263, almeno un giovane professionista laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione e iscritto al pertinente Ordine o Albo professionale.

Ai fini della valutazione dell'adeguatezza e della multidisciplinarietà dello staff tecnico da impiegare nello svolgimento del servizio, sono inoltre raccomandati professionisti ulteriori con specifica e comprovata esperienza nel rispettivo ambito in quanto concorrono alla valutazione dell'offerta tecnica:

- f) architetto per gli aspetti ambientali, urbanistici e del paesaggio, iscritto all'albo degli Architetti, sez. A, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- g) dottore Agronomo o dottore Forestale per gli aspetti dell'ecosistema vegetazionale, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;
- h) dottore Biologo per gli aspetti dell'ecosistema, della fauna e dell'avifauna, ovvero altro soggetto abilitato con titolo di laurea equipollente;

Ferme restando le professionalità già indicate, nulla osta che nello staff di progettazione siano presenti altre figure professionali, anche solo diplomate o laureate in altre materie attinenti alla tipologia dei servizi da prestare, purché le prestazioni assunte siano compatibili con i limiti posti dalla disciplina sulle competenze professionali.

Tali professionisti non concorrono utilmente alla formazione dei requisiti e sono ammessi solo con una delle seguenti modalità:

- con rapporto organico con l'offerente ai sensi del punto 1.4.2, lettera g);

- mandanti in raggruppamento temporaneo, con l'applicazione della disciplina di cui al punto 3.2;
- cooptati dall'offerente.

Il possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione oggetto della presente procedura di affidamento da parte delle figure considerate obbligatorie ai fini dell'ammissione, come definita dall'iscrizione all'albo o all'ordine professionale, è obbligatorio, a **pena di esclusione**.

È richiesta un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali, con efficacia per almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con un massimale di copertura, al netto di eventuali franchigie, non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dei lavori oggetto dei servizi tecnici in appalto con riferimento al lotto di maggiore importo tra quelli per i quali è presentata offerta, ovvero sia in alternativa, corredata dall'impegno dell'Operatore Economico, reso sotto forma di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, a rinnovarla sino ad almeno 365 (trecentosessantacinque) giorni dopo la stessa data in caso di aggiudicazione.

A tal riguardo si chiarisce che:

1. la dichiarazione relativa alla copertura assicurativa dovrà essere comprovata, **a richiesta della Stazione appaltante e solo all'aggiudicataria**, mediante deposito di polizza in conformità all'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012;
2. in caso di raggruppamento temporaneo il massimale può essere raggiunto cumulando le singole assicurazioni degli operatori raggruppati, purché dopo l'eventuale aggiudicazione l'assicurazione sia unificata e rilasciata al raggruppamento nel suo insieme. Non possono invece concorrere alla definizione del massimale le polizze riferite a professionisti cooptati ovvero individuati come consulenti/collaboratori come definiti al punto 1.4.2, lettera h).

Note di chiarimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3.1.1 – Idoneità professionale – B (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. *Un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità richieste, se compatibili con l'ordinamento professionale e ricorrendone le condizioni previste dalla normativa vigente.*
2. *I professionisti di cui è richiesta la presenza obbligatoria ai sensi delle lettere a), c) e d), devono avere obbligatoriamente un **rapporto organico** con l'offerente, come definito al punto 1.4.2, lettera g). Allo stesso fine non sono ammessi i collaboratori o consulenti come definiti al punto 1.4.2, lettera h).*
3. *In deroga alla precedente nota n. 2, il geologo di cui alla lettera b) può essere individuato in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera h), oppure un professionista autonomo purché abbia un contratto con l'offerente che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico (Linee guida n. 1, paragrafo 3, punto 3.1, lettera b)).*
4. *I professionisti di cui alle lettere f), g) ed h), non obbligatori ai fini dell'ammissione dell'offerente, possono essere individuati in un collaboratore o consulente come definito al punto 1.4.2, lettera h), oppure un professionista autonomo o altro operatore con i requisiti professionali specifici, purché abbia un rapporto con l'offerente, che ne garantisca la presenza stabile ai fini dell'espletamento dell'incarico, oppure cooptato ai fini delle prestazioni specifiche di competenza.*
5. *Il giovane professionista di cui alla lettera e), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può essere:*
 - *un libero professionista singolo o associato;*
 - *con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale n. 263 del 2016 o all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 34 del 2013, un amministratore o socio, un dipendente o un consulente come definito al punto 1.4.2, lettera k);*

--- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati ai precedenti punti.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

A. LAVORI

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, così come indicate al punto 2.2.1. del presente documento.

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Gli operatori economici stabiliti negli altri stati di cui all'articolo 69 del Codice si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essi siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (articolo 3, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice).

B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, quale requisito di capacità economico-finanziaria è richiesto un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura.

Requisiti di capacità tecniche e professionali

A. LAVORI

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, rilasciata da organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, così come indicate al punto 2.2.1. del presente documento.

Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Gli operatori economici stabiliti negli altri stati di cui all'articolo 69 del Codice si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di condizione che essi siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara (articolo 3, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice).

B. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 100, comma 11.

A **pena di esclusione**, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 87 e 100 comma, 11 del Codice, quale requisito di capacità tecnica e professionale è richiesto di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati.

L'operatore economico che eseguirà la progettazione esecutiva dovrà possedere il seguente requisito:

- a) avvenuto svolgimento **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti alla data del presente Documento, di servizi tecnici di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle

classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a **1 (una) volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Caserta	Viabilità ordinaria	Infrastrutture per la mobilità –	V.02	VI/a	II/a	0,45
	Idraulica	Acquedotti e fognature	D.04	VIII	III	0,65

L'operatore economico che apporta il requisito **deve allegare una distinta che specifichi, per ciascun lavoro** per i quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'offerente, con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare, per ciascun lavoro:

- l'individuazione di committente (i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati, purché oggetto di un atto di assenso, comunque denominato, depositato presso un ufficio pubblico; non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati);
- la descrizione sommaria con la destinazione specifica e l'ubicazione;
- la Classificazione con lo «ID Opere» o la classe e categoria pertinenti, a seconda della relativa condizione temporale di cui ai seguenti punti a.2) e a.3);
- il servizio o i servizi svolti tra quelli di cui al successivo punto a.4);
- l'operatore economico che ha svolto il servizio;
- il periodo di svolgimento del servizio (mese/anno di inizio e mese/anno di fine), tenendo presente che il mese/anno di inizio non può essere anteriore al periodo utile di riferimento; se non totalmente ultimati, la parte di essa terminata nel medesimo periodo di riferimento;
- l'importo dei lavori, come individuato al punto a.6);
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

a.2) per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto a.3):

- sono utilizzabili lavori classificati con lo «ID Opere», come indicato nella tavola Z-1 allegata del D.M. 17 giugno 2016, con le precisazioni;
- in ogni caso, sono utilizzabili lavori ai quali non sia stata attribuita una classificazione oppure sia stata attribuita una diversa classificazione rispetto a quanto previsto al punto a.3, purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetti di affidamento;
- quanto sopra illustrato, è in ragione dell'applicazione del criterio di analogia sulla base delle condizioni sostanziali e di fatto, al fine di una ragionevole coerenza tra i lavori oggetto dei servizi in gara e i lavori per i quali sono stati svolti i servizi in precedenza, in modo da consentire lavori oggettivamente analoghi o estromettere lavori altrettanto oggettivamente eterogenei, in relazione all'individuazione dei lavori utili ai fini del requisito;

a.3) un lavoro non può essere utilizzato più di una volta se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;

a.4) i lavori utilizzabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati, ultimati e approvati negli anni considerati utili nel periodo di riferimento;

a.5) l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi è:

- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;

- l'importo può essere incrementato delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
- a.6) il requisito può essere raggiunto anche con un solo servizio purché indivisibile, di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria, e imputabile all'offerente se singolo o ad un solo operatore economico in caso di offerente raggruppato.

Note di chiarimento ai requisiti di capacità tecnica di cui al punto 3.1.1 – Requisiti di capacità tecniche e professionali – B (condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione C, del DGUE)

1. *Si raccomanda di dichiarare i lavori sufficienti al raggiungimento dell'importo richiesto quale requisito; si raccomanda, per ragioni di celerità, di omettere lavori che risultano superflui a tale scopo, in quanto non aggiungono nulla.*
2. *Nei raggruppamenti temporanei i requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti dal mandatario in misura strettamente maggiore rispetto a ciascun mandante. Tanto è con l'evidente scopo di garantire che il mandatario all'interno del RTP ed in termini assoluti sia il soggetto più qualificato e pertanto sia affidatario della parte preponderante dell'appalto. Il requisito di cui alla lettera b) può essere apportato da qualunque raggruppato ma il singolo lavoro non è frazionabile tra i diversi operatori economici.*
3. *In caso di offerente in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve indicare solo i propri requisiti e non quelli degli altri operatori economici raggruppati; sarà la stazione appaltante a cumulare i requisiti attribuiti all'offerente in Forma aggregata.*
4. *In relazione al requisito di cui alla lettera a) possono essere utilizzati anche servizi tecnici iniziati in epoca precedente al decennio di riferimento, prendendo in considerazione esclusivamente l'aliquota del servizio che ricada nel periodo di riferimento.*
5. *I requisiti di cui alla lettera a), sono dimostrabili con copia dei contratti, con le fatture, con gli atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.*

3.1.2. Sistema di garanzia della qualità aziendale (articolo 4, Allegato II.12 del Codice) Ai sensi dell'articolo 4, Allegato II.12 del Codice:

- a) è obbligatorio il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001:2015, nel settore EA/IAF 28, per tutti gli Operatori economici che partecipano con un'attestazione SOA in classifica superiore alla II, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, tale requisito deve risultare dall'attestazione SOA di cui al punto 3.1.1;
- b) è facoltativo il possesso della certificazione del sistema di garanzia della qualità ambientale della serie ISO 14001:2015, per il settore EA/IAF 28, oppure della registrazione al sistema dell'Unione di eco gestione e audit (EMAS) o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 e, se presente, concorre alla riduzione dell'importo delle garanzie ai sensi dell'articolo 106, comma 8, e art. 117, comma 3, del Codice;
- c) le certificazioni attestanti il possesso delle certificazioni di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere state rilasciate sulla base delle norme europee in materia, da organismi indipendenti accreditati a tale scopo ai sensi delle norme europee in campo di qualità (ISO9001) e in campo ambientale (ISO14001), da Accredia o da altro ente riconosciuto in un paese dell'Unione Europea o che ha sottoscritto gli accordi internazionali pertinenti.

3.1.3. Oneri particolari a garanzia della corretta esecuzione dell'appalto

Fermi restando gli oneri e gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice, l'operatore economico aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, durante la fase di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, a propria cura e spese, un gruppo di lavoro dedicato idoneo a garantire una completa sorveglianza e assistenza specialistica, strumentale e funzionale, alla regolare esecuzione dei medesimi lavori.

Il gruppo di lavoro dovrà essere composto almeno dai seguenti professionisti in possesso della qualifica professionale coerente con le prestazioni da svolgere:

- n. 1 Archeologo, per il servizio di Sorveglianza Archeologica continuativa agli scavi, in possesso dei requisiti di cui al D.M. n. 244 del 20 maggio 2019, iscritto nell'elenco degli **Archeologi** istituito con regolamento approvato con decreto del MIBACT 30 marzo 2009, n. 60, oppure anche in assenza della predetta iscrizione, possesso diploma di laurea triennale in discipline del Settore Concorsuale «10/A1Archeologia» o laurea magistrale in materie della classe «LM-2 Archeologia» (secondo il d.m. n. 270 del 2004, corrispondente alla classe «2/S Archeologia» del d.m. n. 509 del 1999);
- n. 1 dottore Forestale abilitato (o dottore Agronomo) per le procedure e gli adempimenti di cui al R.R. n. 19/2017;
- n. 1 Tecnico topografo ed esperto in procedure espropriative per l'attività strumentale di rilievo topografico ed attività connesse all'individuazione delle superfici oggetto di esproprio e occupazione temporanea, nonché funzionali alle procedure autorizzative con eventuale ottemperanza alle prescrizioni degli Enti anche gestori.

Si precisa che le suddette figure professionali non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non dovranno essere indicati quali mandanti in eventuali forme aggregate di partecipazione né dovranno essere indicati dall'operatore economico nella compilazione del proprio DGUE.

Resta inteso che con la partecipazione alla presente procedura di gara e la presentazione dell'offerta l'operatore economico accetta i requisiti particolari in oggetto in caso di aggiudicazione.

3.2. Offerenti in forma aggregata (artt. 67 e 68 del Codice)

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

3.3. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento

(condizioni dichiarate alla Parte II, sezione C, del DGUE)

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o in forma associata ex art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alla prestazione oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione di seguito elencata:

- 1. AVVALIMENTO QUALIFICATORIO:** l'operatore economico non in possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti messi a disposizione di altro operatore economico non partecipante alla gara alle seguenti condizioni:

- il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione**, una dichiarazione attestante in particolare:
 - a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di chi agli artt. 94 e 95 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE);
 - b) di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi e le risorse necessari all'esecuzione della prestazione di cui il concorrente ausiliato risulta carente (condizioni dichiarate alla Parte II, Sezione C del DGUE);
 - dovrà essere allegato, **nell'ambito della documentazione amministrativa**, originale o copia autentica del contratto di avvalimento il quale deve riportare, a pena di nullità, con indicazione specifica, le risorse messe a disposizione dell'operatore economico. In particolare, il contratto di avvalimento ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104, comma 2 del Codice);
 - il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico ausiliato nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso;
 - la partecipazione congiunta può comportare l'esclusione sia dell'ausiliari che dell'ausiliato qualora tale partecipazione integri gli estremi di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del Codice.
- 2. AVVALIMENTO PREMIALE:** l'operatore economico potrà avvalersi dei corrispondenti requisiti, mezzi, strumenti, abilitazioni e professionalità messi a disposizione da un altro operatore economico non partecipante alla gara per migliorare la qualità della propria offerta alle seguenti condizioni:
- il soggetto ausiliario dovrà produrre, **pena l'esclusione**, una dichiarazione attestante in particolare:
 - a) di non versare in alcuna delle cause di esclusione di chi agli artt. 94 e 95 del Codice (condizioni dichiarate alla Parte III, Sezioni A, B, C e D del DGUE);
 - b) di non partecipare alla gara né in proprio né quale parte di raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice;
 - c) di impegnarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del primo, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi e le risorse indicate nell'offerta tecnica;
 - dovrà essere allegato, **nell'ambito della documentazione appartenente all'offerta tecnica**, originale o copia autentica del contratto il quale deve riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, analitico, esplicito ed esauriente: le risorse e i mezzi prestati, la durata ed ogni altro elemento utile all'avvalimento, compresi i profili di onerosità dello stesso ovvero le ragioni di interesse alla gratuità da parte dell'impresa ausiliaria;
 - il soggetto ausiliario assume la responsabilità solidale con l'operatore economico ausiliato nell'esecuzione dell'appalto e nelle obbligazioni risarcitorie che dovessero scaturire dalla non corretta esecuzione dello stesso;
 - la partecipazione congiunta comporta esclusione del soggetto ausiliario e del soggetto ausiliato.
- È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione del contratto di avvalimento qualificatorio solo a condizione che lo stesso sia stato sottoscritto prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta.
- La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale).

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio la carenza dei contenuti essenziali del contratto di avvalimento indicati dall'art.104 commi 1, 2 e 3 del Codice.

Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avvalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

L'avvalimento non è ammesso per le categorie di cui all'articolo 2 del Decreto n. 248 del 10/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) quando il valore di dette categorie superi il 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori posto a base di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto.

3.4. Subappalto

Il concorrente indica, nel DGUE (parte II, Sezione D), le parti di lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti di cui all'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice. L'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

In considerazione della particolarità dell'intervento che è posto a tutela dell'incolumità delle persone, dell'ambiente e dell'assetto urbanistico, le lavorazioni subappaltate non potranno essere oggetto di ulteriori subappalti, tranne nei casi previsti dalla legge.

Si precisa che l'affidamento in subappalto di qualsiasi parte del contratto sarà autorizzato solo se l'aggiudicatario presenterà apposita istanza e purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato per l'espletamento della prestazione e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende sub appaltare. Per ogni ulteriore aspetto si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

3.5. Altra documentazione e altri adempimenti di natura amministrativa

3.5.1. Garanzia provvisoria (articolo 106 del Codice)

L'offerta è corredata da una **garanzia provvisoria** pari al **2% (due per cento)** del valore complessivo della procedura indicato nel bando, compresi i costi per la sicurezza da PSC (salvo quanto previsto all'art. 106, comma 8, del Codice) costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione:

- a) la cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice. **In caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono presentarsi in forma aggregata;**
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all'uopo dedicati.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art.22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/ 2005.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione/comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. La garanzia provvisoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto della procedura di gara e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto 19/01/2018 n. 31;
- 4) avere validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta; 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia provvisoria. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 106, comma 10 del Codice); la garanzia resa dall'aggiudicatario cessa al momento della sottoscrizione del contratto, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 106, comma 7, del Codice).

L'importo della garanzia provvisoria è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Si precisa che, essendo venuta meno la distinzione tra RTI orizzontali e verticali, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni necessarie;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia già stata costituita e/o sottoscritta prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta. La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisi siti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

È inoltre sanabile mediante soccorso istruttorio: l'assenza delle clausole di cui all'art. 117, comma 12 del Codice; la mancata intestazione della garanzia a tutti i membri del raggruppamento anche se disposta successivamente alla scadenza del termine per presentare offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice.

Note di chiarimento sulle riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria

1. *Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet all'uso dedicati:*

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/index.html>

[https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/elenco-soggetti-nonautorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf)

[nonautorizzati/segnalazione_operativita_non_iscritti.pdf](https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf)

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/Confidi_minori_cancellati.pdf

<https://infostat.bancaditalia.it/GLAVAIquiry-public/ng/>

<https://www.ivass.it/media/comunicati/index.html>

3.5.2. Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005)

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo **pari a € 165,00**, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 pubblicata sul sito dell'ANAC, e allegano la ricevuta di avvenuto versamento alla documentazione amministrativa.

Il pagamento è possibile previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale <http://contributi.anticorruzione.it>; l'utente iscritto per conto dell'offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG) di riferimento:

CIG

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:

--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio Riscossione Contributi" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l'offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione;

- la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile allo stesso indirizzo web;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio Riscossione Contributi", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai Lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.Lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te";
- lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:

IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT *number*) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Il mancato o tardivo pagamento è **causa di esclusione** irrimediabile dalla procedura di gara, non suscettibile di integrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

3.5.3. Visita dei luoghi (sopralluogo documentato)

In relazione alla tipologia, contenuto e complessità dell'appalto da affidare, il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l'intervento. L'accesso alle aree è libero e non prevede la presenza di funzionari o rappresentanti dell'ente appaltante. Il sopralluogo deve essere effettuato e documentato con le modalità e alle condizioni previste nel seguito:

- a) l'offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito dal quale si evinca senza equivoci il riferimento al sito specifico (non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali «Google Maps» o siti analoghi);
- b) le immagini fotografiche, costituite da una o più riprese fotografiche devono essere riprodotte a stampa a colori e catalogate in ordine crescente;
- c) ai fini della validità della comprova di avvenuta visita dei luoghi, la documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la quale il legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico dell'impresa offerente dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente. In particolare:
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, GEIE, aggregazione di imprese di rete, già costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila;
 - in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete non ancora costituiti, la presente attestazione dovrà essere prodotta da ogni componente; In alternativa il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega di tutti detti operatori;

--- in caso di consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore. Si precisa che:

1. nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro;
2. la mancata allegazione della presa visione dei luoghi è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice;
3. la mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

3.5.4. Obblighi per la tutela delle pari opportunità generazionali e di genere e dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC introdotti dalla legge 29 luglio 2021, n. 108

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano **oltre 50 dipendenti**, tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, **a pena di esclusione**, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero **pari o superiore a 15 dipendenti**, sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata presentazione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

In caso di partecipazione in forma di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE, tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 46 del d.lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art.

47, comma 6, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99 gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenuti a presentare, a pena di esclusione al momento della presentazione dell'offerta, la dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

In aggiunta a quanto sopra, gli operatori economici dovranno presentare dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm, come da modello denominato **“Dichiarazioni operatore economico adeguamento PNRR”**, con la quale si impegnano altresì, a norma dell'art. 47 comma 4 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito nella L. 29 luglio 2021 n. 108, ad assicurare che il 30,00% delle assunzioni necessarie all'esecuzione del contratto ed alle prestazioni ad esso connesse o strumentali sia destinato all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile.

Fermo restando quanto previsto al comma 7 dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

3.5.5. Consenso alla pubblicazione e trasmissione dei dati e informazioni ex artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023

Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposte all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 del medesimo D.Lgs. utilizzata dalla stazione appaltante, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione (art. 91 del Codice).

Agli operatori collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui all'art. 36, comma 1, del Codice, nonché le offerte dagli stessi presentati (art. 36, comma 2, del Codice).

Nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 del Codice, indicate dagli operatori economici ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera a) del medesimo D.Lgs. (art. 36, comma 3, del Codice).

3.5.6. Ulteriori eventuali dichiarazioni e documentazione (se ricorrono le condizioni)

- a) **limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l'offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) **limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto:** dichiarazione, ai sensi dell'articolo 119 del Codice, con la quale l'offerente indica i lavori che intende subappaltare;

- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari**, ai sensi dell'articolo 68 del Codice e dell'articolo 30 dell'Allegato II.2 al Codice:
- c.1) **se già formalmente costituiti**, copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - c.2) **se non ancora costituiti**, dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - c.3) **per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi**, dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
 - c.4) ai sensi dell'articolo 30, comma 2 dell'Allegato II.12 al Codice, indicazione dei lavori o delle parti di lavoro eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - c.5) ai sensi dell'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 30 del medesimo Allegato, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso, l'operatore economico cooptato di cui all'art. 30, comma 4, dell'Allegato II.12 al Codice deve:
 - possedere i requisiti di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e presentare le relative dichiarazioni compilando un proprio DGUE;
 - possedere almeno una parte dei requisiti di qualificazione di ordine speciale, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle in appalto, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
 - dichiarare i lavori o la parte di lavori che intende eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
 - c.6) ai sensi dell'articolo 65, commi 1 e 2 del Codice, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
- d) **limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete**, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
- d.1) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
 - d.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione;
 - d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
 - sono individuate quali esecutrici dei lavori;

- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui al punto 3.1.1, sottopunto 2, se diverse dalle imprese esecutrici;
- d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) dichiarata mediante DGUE, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale richiesti nel bando, per tutte le imprese di cui al precedente sottopunto d.3);
- d.5) ai sensi dell'articolo 68, comma 20 del Codice, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
- e) **limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:**
 - e.1) ai sensi dell'articolo 67, comma 4 del Codice, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente sottopunto e.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 67 del Codice e presentare le dichiarazioni pertinenti compilando un proprio DGUE;

3.6. Gestione della documentazione amministrativa

3.6.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, ivi compreso il DGUE di cui al punto 3.7 che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi, in quanto compatibile:

- a) devono essere firmate digitalmente dal dichiarante secondo le indicazioni di cui al punto 1.6.7, con l'osservanza delle seguenti formalità:
 - mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si può astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
 - limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) l'eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all'originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del D.P.R. n. 445 del 2000;
- d) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, la sottoscrizione deve essere apposta:
 - dal rappresentante legale dell'operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
 - dal rappresentante legale dell'operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;
- e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

3.6.2. Altre condizioni:

- a) Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice, in quanto compatibile, le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE presente sulla piattaforma telematica Net4market ai sensi del successivo punto 3.5, che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 101 del Codice;
- c) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

3.7. DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

3.7.1. Predisposizione e trasmissione del DGUE da parte del concorrente

Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un'un'autocertificazione resa dall'operatore economico, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'assenza di situazioni che comportano motivi di esclusione dalla procedura previsti dalla normativa nazionale e comunitaria nonché il rispetto dei criteri di selezione e partecipazione definiti nel bando di gara, in capo al medesimo operatore economico.

In particolare, il DGUE:

- deve essere presentato da tutti gli operatori economici, sottoscritto con firma digitale del rispettivo legale rappresentante, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione e ai requisiti di selezione di cui al presente Capo che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento (singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati);
- ogni DGUE deve riguardare un singolo operatore economico, tra quelli di cui al punto precedente e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 94 comma 3, del Codice, appartenenti o riconducibili allo stesso operatore economico;
- relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 94, commi 1 e 2 del Codice, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 94, comma 3, e in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 95, comma 1, le relative dichiarazioni possono essere sottoscritte:
 - da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
 - dal legale rappresentante dell'operatore economico, in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000;
- eventuale documentazione integrativa allegata, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

3.7.2. Indicazioni per la compilazione

del DGUE Il DGUE è articolato

come segue:

Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto (precompilata dalla Stazione appaltante).

Parte II. Informazioni sull'operatore economico.

Sezione A. Informazioni sull'operatore economico: individuazione e forma giuridica tra quelle di cui alle lettere dalla a) alla h) dell'art. 65, comma 2, del Codice; inoltre:

- modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico;

--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti;

Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui al punto 3.0.3;

Sezione C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso all'avvalimento); è riservata all'operatore economico che ricorre all'avvalimento; deve essere omessa dai consorziati (l'avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa dall'operatore economico ausiliario (a questi è vietato l'avvalimento "a cascata").

Sezione D. È riservata all'operatore economico che ricorre al subappalto. Non è richiesta l'indicazione della terna di nominativi (ex D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 c.d. Decreto "milleproroghe").

Parte III. Motivi di esclusione (articoli 94 e 95 del Codice, riportati ai punti da 3.0.1. a 3.0.8)

Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura penale di cui al punto 3.0.1 a carico di soggetti di cui al punto 3.0.3, inoltre, se ricorre il caso:

--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;

--- misure di *self cleaning* e altre informazioni pertinenti;

--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui al punto 3.0.3, lettera b);

(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i pertinenti quadri della stessa sezione A);

Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali di cui al punto 3.0.4;

Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra:

--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del lavoro;

--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe, con le eventuali informazioni utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione;

--- gravi illeciti professionali, con informazioni su tali illeciti;

(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, replicare il pertinente quadro della sezione C);

--- conflitti di interesse o condizioni di distorsione della concorrenza, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a); in tal caso fornire le opportune informazioni;

(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare il pertinente quadro della stessa sezione C);

Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra:

--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia;

--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale, con indicazione delle stesse;

--- iscrizioni nel casellario informatico dell'ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o documentazioni;

--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria;

--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili, indicando il numero dei dipendenti impiegati e l'eventuale condizione di esenzione;

--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni;

--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro; in tal caso fornire le opportune informazioni;

--- condizioni di *pantouflage* o *revolving door* di cui al punto 3.0.7, relativamente all'operatore economico oppure a persone fisiche di cui al punto 3.0.3, lettera a).

Parte IV. Criteri di selezione (articolo 100 del Codice, riportati al punto 3.1)

Sezione A. Idoneità (come richiesta al punto 3.1.1)

Sezione B. Capacità economica e finanziaria (come richiesta al punto 3.1.1)

Sezione C. Capacità tecniche e professionali (come richieste al punto 3.1.1)

Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità (come richiesti al punto 3.1.2)

Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente) Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.

Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non sono necessarie le firme di queste ultime né, ove necessari, i rispettivi documenti di riconoscimento.

3.7.3. Modalità di compilazione del DGUE

1. Ai sensi dell'art. 85 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico utilizza il DGUE (Documento di gara unico europeo) accessibile sulla piattaforma telematica Net4market cliccando sulla funzione "Compila DGUE". È possibile utilizzare la funzione "Copia da DGUE" per copiare i dati già disponibili nel Sistema nel caso sia già stato compilato un documento DGUE su un'altra procedura.
2. Il DGUE è strutturato in aree, alcune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi obbligatori sono in grassetto e contrassegnati con asterisco. Si precisa che l'indirizzo di posta elettronica recuperato automaticamente dal Sistema è quello indicato dall'utente in sede di registrazione come unico utilizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore legale, inviate tramite il portale.
3. Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del Documento" va eseguita solo a compilazione ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
 - "Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato .pdf, il DGUE che dovrà essere salvato sul proprio PC;
 - Apporre la firma digitale al DGUE;
 - Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato".
 - Cliccare su "Chiudi" per tornare all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'avvenuto inserimento del modulo DGUE firmato digitalmente dal dichiarante.

A. Per la MANDATARIA: inserimento dei DGUE dei componenti del RTI

Nel caso sia stata richiesta la compilazione del DGUE da parte della Stazione appaltante e la partecipazione avvenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandataria (Capogruppo) attivare la richiesta di compilazione del DGUE per tutte le componenti del RTI (**la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle Componenti non consentirà l'invio dell'offerta**). Per attivare la richiesta di compilazione per le Componenti del RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce "Partecipa in forma di RTI" e con il comando "Inserisci Mandante" verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di seguito cliccare sul comando "Richiedi Compilazione DGUE". Il sistema indicherà nel campo "Stato DGUE" sulla griglia del RTI lo stato "Inviata Richiesta". Contestualmente all'invio della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno la notifica tramite posta elettronica, contenente l'invito a compilare il modulo richiesto.

B. Inserimento dei DGUE ricevuti dai componenti del RTI

La Mandataria riceverà un'e-mail di notifica ogni volta che un componente del RTI invierà il proprio DGUE compilato.

La Mandataria dovrà collegarsi in area privata, e collocarsi sulla busta documentazione dell'offerta salvata e cliccare sul comando "Scarica documenti ricevuti".

Un messaggio a video confermerà l'avvenuto caricamento del DGUE e verrà reso visibile sulla griglia "RTI" nella colonna "DGUE".

È possibile scaricare il DGUE in formato pdf cliccando sull'icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del file.

Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull'icona della lente nella colonna "Risposta".

Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamente dal componente dell'RTI, la mandataria può rifiutarlo cliccando sul comando "Annulla".

A questo punto cliccare su "Chiudi" per tornare all'offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del DGUE alle componenti alle quali è stato annullato.

C. Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTI DA TERZI

I componenti del RTI che riceveranno la notifica (tramite posta elettronica) per il sollecito alla compilazione del modulo DGUE, dovranno innanzitutto accedere alla piattaforma telematica Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta.

D. Accesso alla Richiesta

--- Cliccare sull'icona della lente nella colonna "Apri";

--- "Prendi in Carico": funzione che consente di procedere alla compilazione della richiesta.

E. Accesso al DGUE da compilare

Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando "Apri Risposta".

F. Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria

--- Cliccare sull'omonimo comando "Compila DGUE" e compilare il DGUE come descritto in precedenza;

--- "Genera PDF" del DGUE e apporre la firma digitale;

--- Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf del DGUE, firmato digitalmente. Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo "File Firmato". In alternativa, è possibile modificare le informazioni precedentemente inserite cliccando sul comando "Modifica dati".

--- Cliccare su "Chiudi" per tornare alla schermata precedente e procedere all'inoltro della risposta cliccando sul pulsante "Invio".

Tutte le operazioni sopra descritte devono essere compiute da tutti gli operatori economici partecipanti siano essi soggetti singoli o riuniti in raggruppamento (compresi i propri ausiliari, ecc.) per la richiesta di compilazione del DGUE.

G. Invio dell'offerta carente di uno o più DGUE strutturati

Nel caso di invio dell'offerta carente di uno o più DGUE "Strutturati" (da parte ad es., di mandatarie, mandanti, ausiliarie, esecutrici lavori, ecc.), l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio è rimesso esclusivamente alle decisioni e valutazioni della stazione appaltante, adottate nel rispetto delle norme previste dal Codice degli Appalti e s.m.i, in linea con quanto stabilito all'art 12 "Manleva" della Disciplina di utilizzo della piattaforma, secondo cui: "Le procedure di gare telematiche, effettuate tramite la Piattaforma telematica Net4market, si svolgono sotto la direzione e l'esclusiva responsabilità dell'Ente aderente".

Tanto premesso, si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione nella tempestiva compilazione telematica dei DGUE richiesti.

4. CAPO 4 - OFFERTA

4.1. Offerta tecnica

(Busta telematica dell'Offerta tecnica)

L'operatore economico nella sezione dedicata, dovrà inserire la documentazione tecnica prevista dal presente Capo, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico e/o del soggetto munito dei necessari poteri e/o qualifiche, secondo le informazioni fornite al punto 4.1.2. Nel caso di documenti cartacei, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante e/o dal soggetto legittimato. Il tutto deve avvenire nel rispetto dell'art. 22, comma 3 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del CAD (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

4.1.1. Oggetto e contenuto della Busta dell'Offerta Tecnica

La busta dell'Offerta Tecnica contiene esclusivamente l'Offerta Tecnica costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi oggetto di valutazione tecnica, come meglio specificati nel seguente prospetto:

	ELEMENTI/SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI/ SUB PUNTEGGI
A	PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DEL GRUPPO DI LAVORO PER I SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10
A.1	Capacità del gruppo di lavoro a realizzare la prestazione desunta da n. 1 intervento analogo a quello prevalente oggetto delle prestazioni in gara (D.04), eseguita nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando	5
A.2	Adeguatezza e esperienza professionale (certificata e documentabile) dello staff tecnico relativo alla progettazione esecutiva	5
B	QUALITA' E PREGIO TECNICO DELLE MIGLIORIE TECNICHE	35
B.1	Valore tecnico delle soluzioni proposte che consentano l'ottimizzazione e il miglioramento qualitativo, funzionale, tecnologico e prestazionale delle opere rispetto al progetto posto a base di gara	15
B.2	Valore tecnico delle soluzioni proposte in termini di ottemperanza ai pareri, autorizzazioni, nulla osta, e ogni altro atto di assenso, comunque denominato, reso dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte in sede di approvazione del PFTE	10
B.3	Valore tecnico delle soluzioni progettuali che incidono sugli aspetti di inserimento paesaggistico e sull'utilizzo e la gestione delle risorse ambientali, con particolare riguardo ai materiali di scavo prodotti dalle lavorazioni	10
C	SOLUZIONI OPERATIVE	15
C.1	Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate alla gestione delle interferenze anche in relazione a sottoservizi e a reti tecnologiche esistenti (fognatura, luce, gas, acqua, ecc.), sotterranee o aeree	5

C.2	Migliorie alle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate alla minimizzazione degli oneri di gestione e manutenzione delle opere (durata, minor costo, minori rischi, etc.)	5
C.3	Soluzioni migliorative previste per garantire una migliore gestione e un più efficiente controllo delle attività di esecuzione anche in ottica di adempimenti e di interazione con le autorità e soggetti terzi	5
D	SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE	10
D.1	Proposte integrative e migliorative al Piano di Sicurezza e Coordinamento, basate sull'analisi e la valutazione dei rischi in relazione alle specifiche lavorazioni, soprattutto con riferimento alle fasi di esecuzione in mare	5
D.2	Proposte e migliorie per l'organizzazione e la gestione del cantiere al fine di minimizzare gli impatti dei lavori e le interferenze degli stessi con il contesto circostante (emissione polveri, rumorosità, viabilità, etc.).	5
E	POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI	4
E.1	Certificazione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001/2015	2
E.2	Certificazioni di un sistema di gestione per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori conforme alla norma ISO 45001 (ovvero OHSAS 18001/2007)	2
F	MISURE PREMIALI PNRR	1
F.1	Adozione, nell'ultimo triennio, di specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali	1
SOMMA DEI PUNTEGGI		75

L'offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente disciplinare. Eventuali varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art. 120 del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 11, del Codice l'offerta tecnica non deve prevedere opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base di gara; in caso contrario detta proposta non sarà tenuta in conto ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Fermi restando i criteri e le modalità di valutazione di cui al punto 5.1.1, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta Tecnica:

- a) l'offerta tecnica deve essere illustrata separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, nel seguente modo: 1) quanto all'elemento **A (adeguatezza e professionalità dello staff tecnico)**:
 - per la relazione descrittiva, un numero massimo di 10 (dieci) cartelle, incluso l'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento del servizio contenente l'elenco dei professionisti personalmente responsabili delle singole prestazioni (con riferimento al punto 3.1.1);
 - per ogni curriculum vitae, un numero massimo di 2 (due) cartelle;
 - per la documentazione grafica, un numero massimo di 2 (due) schede in formato A3, oppure di 4 (quattro) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;
- b) quanto all'elemento **B (qualità e pregio tecnico dell'offerta tecnica)**:
 - per la relazione descrittiva, un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
 - per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella

sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede; 3) quanto all'elemento **C (soluzioni operative)**:

- per la relazione descrittiva, un numero massimo di 20 (venti) cartelle;
- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;

c) quanto all'elemento **D (sicurezza e organizzazione del cantiere)**:

- per la relazione descrittiva, un numero massimo di 10 (dieci) cartelle;
- per la documentazione grafica, un numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3, oppure di 6 (sei) schede in formato A4; è ammessa la combinazione tra i due formati nella sostanziale invarianza della superficie complessiva delle schede;

d) quanto all'elemento **E (possesso delle certificazioni)**:

- copie delle certificazioni o, in alternativa, indicazione degli estremi dei certificati;

e) quanto all'elemento **E (misure premiali Pnrr)**:

- copie degli UNILAV di assunzione di personale di età inferiore ai 36 anni eseguite nell'ultimo triennio a partire dalla pubblicazione del bando (minimo una unità);

f) riepilogo di tutte le migliorie integrative e/o alternative offerte rispetto al progetto posto a base di gara, costituito da massimo 3 (tre) cartelle A4 o 1 (una) scheda in formato A3;

g) computo metrico non estimativo (senza prezzi), in formato A4, relativo alle integrazioni/migliorie offerte;

h) quadro di raffronto non estimativo (formato A4);

i) programma di esecuzione delle prestazioni che rappresenti graficamente, **senza alcun riferimento temporale**, la pianificazione dei lavori nei suoi aspetti principali dal punto di vista della sequenza logica, nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili temporanei e mobili;

l) gli elaborati di cui alla precedente lettera a), punti 1), 2) e 3), dovranno descrivere complessivamente e illustrare le proposte migliorative ed evidenziare i benefici derivanti dalle stesse. Ciascun elaborato dovrà essere redatto in modo tale da individuare, per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione, gli aspetti tecnici ottimizzanti e/o innovativi. Al riguardo si precisa che:

- il concorrente, previo accurato esame del capitolato speciale d'appalto, ha facoltà di integrare le voci che valuta carenti e, nell'eventualità, di inserire le nuove voci che ritiene mancanti rispetto a quanto previsto;

- le variazioni proposte non potranno, in ogni caso, comportare modificazioni tecniche tali da stravolgerne finalità e contenuti;

- i concorrenti sono tenuti a fornire adeguata argomentazione sulle motivazioni tecniche/economiche che hanno sotteso all'introduzione di nuove voci e/o integrazioni;

- tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati di gara;

- tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per la Stazione Appaltante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato;

i) con riguardo alla "qualità e al pregio tecnico" dell'offerta tecnica (**Elemento B**), il concorrente, in maniera indicativa e non esaustiva, dovrà illustrare dettagliatamente:

- i materiali e gli elementi migliorativi con specificazione delle caratteristiche qualitative e di eventuale funzionamento tecnologico in grado di ottimizzare le prestazioni delle opere in termini di maggiore durabilità, minori costi di manutenzione e gestione e livelli superiori di sicurezza;
 - modalità di messa in opera alternative e migliorative per l'ottimizzazione delle fasi di attuazione e del ciclo di vita delle opere, nonché del monitoraggio e controllo degli effetti post-intervento;
 - soluzioni migliorative e alternative in risoluzione delle prescrizioni delle Amministrazioni interessate e/o degli eventuali rilievi della Commissione di verifica preliminare ex art. 26 del Codice dimostrando l'affidabilità di quanto proposto e le strategie di realizzazione delle stesse;
 - le modalità di recupero dei materiali provenienti dalle lavorazioni in un'ottica di massimizzazione della capacità di riuso/riciclo che consenta di ridurre lo sfruttamento di nuove risorse;
 - strategie adottate in relazione alla sensibilità archeologica dell'ambiente subacqueo interessato;
 - soluzioni migliorative previste per garantire una migliore gestione e un più efficiente controllo delle attività di esecuzione anche in ottica di adempimenti e di interazione con le autorità e soggetti terzi;
 - l'efficacia delle migliorie progettate in termini di inserimento ambientale e paesaggistico;
- j) con riguardo alle "soluzioni operative" (**Elemento C**) il concorrente, in maniera indicativa e non esaustiva, dovrà illustrare dettagliatamente:
- le soluzioni, i materiali e le eventuali modalità di messa in opera o di lavorazione alternative e migliorative rispetto a quelli previste da progetto, che, con riferimento alla risoluzione delle interferenze, consentano una più efficace gestione delle problematiche connesse;
 - proposte per la minimizzazione/mitigazione degli impatti delle lavorazioni da eseguire, anche con riferimento alla presenza di criteri ambientali minimi (C.A.M.), purché compatibili con le specifiche norme tecniche sulle costruzioni;
 - chiarezza ed esaustività dei processi/metodi di lavori e della loro descrizione.
- k) con riguardo alle proposte integrative e migliorative al **sub elemento D.1**, il concorrente, sulla base dell'analisi e della valutazione dei rischi connessi alle specifiche lavorazioni, dovrà illustrare, nel dettaglio, le modalità operative che si intendono proporre al fine di migliorare il sistema di cantierizzazione previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del progetto esecutivo posto a gara.
- l) Si riterranno migliori quelle offerte che risulteranno maggiormente aderenti ai seguenti criteri:
- migliore organizzazione operativa del cantiere, intesa come possibilità di desumere la capacità di ottimizzare il lavoro, specie relativamente a profili di efficientamento e sicurezza, che il concorrente può conseguire tramite la gestione degli spazi;
 - ottimizzazione delle aree occupate durante le varie fasi lavorative, finalizzata a minimizzare l'impatto dei lavori sull'ambiente;
 - risoluzione delle criticità connesse all'accesso alle aree di cantiere;
 - migliore organizzazione operativa del cantiere intesa come ottimizzazione e sviluppo del cantiere secondo logiche lineari/consecutive oppure simultanee, ovvero mediante sovrapposizione ed apertura di più fronti di lavori in contemporanea;
 - individuazione di aree adeguate, per dimensione e posizionamento, per la raccolta e lo stoccaggio dei materiali provenienti dalle operazioni di disaggio e pulizia ovvero dagli scarti delle lavorazioni;

- tracciamento dei materiali consistente in cernita e contabilizzazione della quantità e tipologia di materiale;
 - chiarezza ed esaustività dei processi/metodi di lavori e della loro descrizione.
- m) con riguardo alle modalità operative per la gestione “ambientale” del cantiere (**sub elemento D.2**), il concorrente dovrà illustrare, nel dettaglio, e con specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo posto a base di gara, le strategie che si impegna ad adottare per la mitigazione dell'impatto del cantiere sull'ambiente mediante, a titolo meramente semplificativo:
- utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto impatto acustico, atmosferico e sulle acque;
 - modalità gestionali in termini di processi e metodi di esecuzione, mezzi e attrezzature utilizzati per contenere l'utilizzo e ottimizzare la gestione delle risorse ambientali nel corso delle lavorazioni;
 - strategie adottate in relazione al potenziale impatto sugli ecosistemi ambientali;
 - ulteriori strategie adottate in relazione all'inserimento ambientale delle opere con particolare riferimento alle prescrizioni rese dagli stakeholder in sede di approvazione del progetto posto a base di gara;
- In tal senso, saranno valutate positivamente proposte dalle quali sia possibile evincere l'efficace perseguimento dei seguenti obiettivi:
- riduzione del rumore;
 - abbattimento delle polveri;
 - abbattimento dell'inquinamento idrico;
 - riutilizzo e riciclaggio dei materiali e dei rifiuti provenienti dalle operazioni di cantiere, distinguendo materiali da poter riutilizzare con la funzione originaria e materiali da reimpiegare con una nuova funzione;
- n) il numero delle schede e delle cartelle di cui alla lettera a) costituisce forte raccomandazione di elevato significato funzionale alla celerità del procedimento, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta Tecnica. Il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione ma qualora vengano superati i limiti di cartelle e schede sopra previste, la Commissione non valuterà la parte eccedente; in ogni caso è ammessa la compensazione di tale numero tra le relazioni sui diversi elementi di valutazione;
- o) all'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui al punto 7.4.2.

Note di chiarimento sulle certificazioni

1. È richiesta, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico, la produzione della certificazione UNI EN ISO 14001 ovvero della registrazione EMAS in corso di validità rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito LAF, avente come scopo di certificazione e come settore LAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento.
2. È richiesta, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio tecnico, la produzione della certificazione OHSAS 18001, ovvero di analogha certificazione 45001, in corso di validità rilasciata da Organismo di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro Ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA, in ambito LAF, avente come scopo di certificazione e come settore LAF di accreditamento le attività oggetto dell'affidamento.

4.1.2. Condizioni dell'Offerta tecnica

- a) in merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:
- le relazioni devono essere così organizzate: numerate con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y» (escluso copertina e indice, se presenti), in carattere *Arial* di dimensione non inferiore a 12 (dodici), allineamento giustificato e con interlinea 1;
 - gli elaborati tecnici (relazioni e grafici) dovranno essere firmati digitalmente (in formato .p7m) da un tecnico redattore all'esercizio della professione di Ingegnere e iscritto al relativo

- Albo professionale sezione A, e dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui al precedente punto, dal legale rappresentante del mandatario e dal tecnico redattore;
 - in caso di offerente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte, con le modalità di cui sopra, dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati e dal tecnico redattore;
 - in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal legale rappresentante del consorzio;
 - le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti devono essere rese come dichiarazioni sostitutive di notorietà di conformità all'originale;
 - la commissione terrà conto nella valutazione anche della intellegibilità, esaustività e chiarezza della documentazione prodotta dai concorrenti e riterrà ininfluenti in fase di valutazione proposte non funzionali al progetto;
- b) per "cartelle" si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle "pagine" e non ai "fogli"), in formato A4, con le seguenti precisazioni:
- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
 - non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti, allegare alle relazioni;
- c) dall'Offerta tecnica non deve risultare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'Offerta economica e temporale di cui al punto 4.2. o comunque pregiudicarne la segretezza;
- d) nel caso in cui l'Offerta tecnica, a giudizio dell'offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del Codice, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, che dimostri la sussistenza di tali condizioni e trova applicazione il punto 9.1.4;
- e) l'Offerta tecnica non può:
- essere in contrasto con le condizioni di sottoscrizione di cui alla precedente lettera a).
Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica dei soggetti con poteri di rappresentanza, stante l'utilizzo di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura;
 - comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; ne consegue che sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'Offerta economica resta insensibile alla predetta Offerta tecnica;
 - contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione:
 - 1) esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
 - 2) prevedere soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
 - 3) essere in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

- 4) essere in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili;
- 5) interferire con sedimi di proprietà privata non previsti dal Piano Parcellare integrante il progetto esecutivo se non nei limiti di tolleranza ammessi dalla documentazione a base di gara;
- f) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere c) oppure e) comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Le opere migliorative, senza modificare le scelte progettuali, possono riguardare modalità tecnico operative non previste nel progetto posto a base di gara e ritenute dall'offerente di completamento e di perfezionamento per ottimizzare la qualità delle opere sotto gli aspetti dell'esecuzione dei lavori, gestione e manutenzione, nonché della sicurezza in fase di esecuzione.

Tutte le lavorazioni migliorative non devono comportare alcun riconoscimento economico da parte dell'Amministrazione appaltante pur essendo impegnative per il concorrente.

Nota bene

Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni, gli operatori economici sono tenuti a:

- utilizzare l'estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel formato ridotto, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
- caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.

Per allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

- unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
- utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione".

Una volta caricati i documenti si raccomanda di riaprire i file caricati al fine di verificare la funzionalità degli stessi. In caso di caricamento di file non apribili e non leggibili la responsabilità è a totale carico dell'operatore economico.

4.2. Offerta economica e temporale

(Documentazione della Busta telematica dell'Offerta economica e temporale)

La Busta economica e dei tempi di esecuzione viene generata in automatico dalla piattaforma telematica Net4market nella sezione "**Busta economica**". L'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nell'apposita sezione "**Offerta**";

- a) nell'apposito campo denominato "**PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTA**" il ribasso percentuale da applicare sul prezzo posto a base di gara e soggetto a ribasso, come indicato nell'apposito campo denominato "Base asta complessiva";
- b) nell'apposito campo denominato "**TEMPO DI ESECUZIONE OFFERTO**" il numero di giorni offerti per l'esecuzione dei lavori rispetto al numero di giorni naturali e consecutivi previsti al punto II.2.7) del bando di gara e indicati nell'apposito campo denominato "Base asta tempo di esecuzione";
- c) i **costi della sicurezza** di cui all'art. 108, comma 9 del Codice;
- d) i **costi della manodopera** di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Al riguardo, si precisa che:

- il ribasso percentuale sarà unico e applicato esclusivamente sui lavori. L'importo corrisposto per la progettazione non è soggetto a ribasso;
- la dichiarazione di offerta avrà validità ed efficacia per 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

- l'offerta temporale deve contenere il numero di giorni in riduzione rispetto alla durata dei lavori a base d'asta per l'esecuzione dei lavori offerti rispetto a quelli stimati dalla Stazione appaltante sulla base del PFTE. I tempi per la progettazione esecutiva **restano invariati e fissi a 30 giorni**;
- il costo orario della manodopera, impiegata nelle lavorazioni, non potrà essere inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali per il settore produttivo in cui rientrano le lavorazioni medesime. Tuttavia, in caso di condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, derivanti da norme, leggi speciali, condizioni praticate con riferimento al domicilio dell'Impresa, che portino alla riduzione del costo orario della manodopera, è necessario indicare le relative motivazioni. Non saranno comunque prese in considerazione quantità orarie di impiego della manodopera riferibili semplicemente a presunti livelli di produttività eccezionali della manodopera stessa. Per "produttività eccezionali" si intendono capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra a prescindere dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative;
- il documento deve essere caricato sulla piattaforma telematica Net4market attraverso l'apposita procedura di upload (caricamento), seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui alle "linee guida" disponibili sulla piattaforma telematica Net4market nella sezione "Guide pratiche";

4.2.1. Offerta di prezzo

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto 2.1, secondo lo schema fornito dalla piattaforma; deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione già presentata, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di **2 (due) cifre decimali** dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento, mentre eventuali cifre in meno sono sostituite con l'equivalente numero di zeri;
- b) **limitatamente ai soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Codice:
 - b.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o i consorzi ordinari di concorrenti;
 - b.2) deve contenere l'impegno alla costituzione e al conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (mandatario), qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.
- c) sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

4.2.2 Offerta di tempo

L'offerta di tempo è redatta mediante dichiarazione del numero di giorni in riduzione offerti per l'esecuzione delle lavorazioni, come da schema generato dalla piattaforma, con le seguenti precisazioni:

- a) la riduzione è indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere prevale la riduzione indicata in lettere;
- c) il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore;
- d) la riduzione dei giorni di esecuzione offerti non può essere superiore al 20% (venti per cento) del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara: eventuali ribassi percentuali superiori al valore massimo indicato saranno considerati pari al valore massimo;

e) sono inammissibili offerte temporali a rialzo rispetto a quanto posto a base di gara.
Le operazioni di cui alla suddetta lettera e) con i relativi controlli saranno eseguite fuori Piattaforma dalla Commissione giudicatrice di cui al punto 5.4 in ragione delle attuali limitazioni del sistema.
Di tale procedura se ne darà evidenza nelle modalità previste al punto 7.1.

5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avviene con il **criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del Codice applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del suddetto Regolamento, con le specificazioni di cui ai successivi punti da 5.1 a 5.3.

La valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto 4.1. e dell'offerta economica-temporale di cui al punto 4.2. sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. Si aggiudicherà l'appalto l'operatore economico che avrà presentato l'offerta che otterrà il punteggio più elevato su un totale di 100 punti, così suddivisi:

Parametri		PUNTEGGIO
A)	MERITO TECNICO	75
B 1)	PREZZO	20
B 2)	TEMPO DI ESECUZIONE	5
Totale		100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente. In tal caso non verranno assegnati punteggi ma verrà espresso solamente un giudizio di idoneità e congruità dell'offerta.

5.1. Valutazione dell'Offerta Tecnica

5.1.1. Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi di valutazione dei quali è composta, così come elencati al punto 4.1.1, lettere da A a F, in base alla documentazione contenuta nella Busta telematica dell'Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, risultano: --
- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
--- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti al punto 4.1.1;
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
--- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.

Gli aspetti delle Offerte Tecniche che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui punto 4.1.1, non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. Ai fini dell'attribuzione delle preferenze:

- a) non sono considerati gli aspetti dell'**Offerta tecnica** che:
 - siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
 - non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto 4.1.1, a prescindere dal loro valore intrinseco;
- b) per gli **elementi di natura qualitativa (A, B, C e D)**, a ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) è attribuito **discrezionalmente** un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Assente/non apprezzabile	0,0	nessuna proposta o trattazione non conferente
Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento
Eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente

- c) per ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) di **natura qualitativa (A, B, C e D)** è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario che costituisce il relativo coefficiente definitivo del sub-elemento, riportando a 1 (uno) la media di valore più alto e proporzionando a tale valore le medie provvisorie delle altre offerte prima calcolate, in funzione del seguente coefficiente (riparametrazione eseguita fuori piattaforma):

$$V(x_i)_j = \underline{P}(x_i)_j / \underline{P}(x_i)_{max}$$

d) dove: a

$V(x_i)_j$ è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (x_i) relativo all'elemento (x) dell'offerta c (j), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$\underline{P}(x_i)_j$ è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (x_i) dell'offerta (j) in a esame;

$\underline{P}(x_i)_{max}$ è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (x_i) c tra tutte le offerte, un singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) di **natura qualitativa (A, B e C)** è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione del sub-elemento qualitativo) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto al punto 4.1.1;

e) a ciascun singolo elemento di valutazione di **natura qualitativa** è assegnato un punteggio W_{x_j} (cosiddetto indice di valutazione dell'elemento qualitativo) costituito dalla somma dei punteggi di cui alla lettera d), già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono; non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo;

f) per ciascun singolo sub-elemento (x_i) che compone l'elemento di valutazione (x) di **natura quantitativa (E)** il punteggio massimo attribuibile è assegnato, in relazione al sub-elemento considerato, all'operatore economico in forma singola che attesti il possesso della relativa certificazione in corso di validità. In caso di forme aggregate, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti, che, all'interno del raggruppamento temporaneo, consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso di tale certificazione, così definito:

$$V(E_i)_j = \frac{N. Componenti \text{ Aggregazione di Imprese in possesso del certificato } x V_{max}(E_i)}{N. componenti \text{ dell'Aggregazione di Imprese}}$$

g) dove:

$V_{e(E)j}$ è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per il sub-elemento **E_i**;

$V_{max(E)}$ è il punteggio massimo attribuibile al sub-elemento **E_i** (pari a 2 per ogni sub-elementi **E.1** ed **E.2**), relazione a ciascun elemento di valutazione (x) che compone ogni singola offerta tecnica, nessuno ottiene il valore massimo previsto al punto 4.1.1, si procede con la cosiddetta **riparametrazione di primo livello**, assegnando il peso totale dell'elemento (x) all'offerta il cui elemento ha conseguito il valore più alto e proporzionando a questo peso le altre offerte in misura decrescente, in funzione del seguente coefficiente:

$$C(x)j = \frac{W_{X,j}}{W_{X,i \max}} \quad \text{dove:}$$

C (**x**); è il coefficiente della prestazione dell'offerta j-esima rispetto all'elemento (x), variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$W_{X,j}$ è il valore del punteggio conseguito dall'offerta j-esima per l'elemento x;

$W_{X,i \max}$ è il valore del punteggio massimo conseguito tra gli operatori relativamente all'elemento (x) a di cui al punto 4.1.1. ciascuna offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di primo livello di cui alla lettera h) eseguita nell'ambito della Piattaforma;

j) è previsto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo come definito al punto 5.1.2: sono ammesse le offerte tecniche che ottengono un punteggio superiore alla predetta soglia di sbarramento; in caso di esclusione, non si procederà all'apertura della busta dell'offerta economica e temporale;

k) a ciascun candidato la cui offerta ha ottenuto un punteggio superiore alla soglia di cui alla lettera j), è assegnato un punteggio riparametrato al valore massimo attribuibile al merito tecnico; si attribuirà quindi il valore massimo alla migliore offerta tecnica e i valori proporzionalmente ridotti alle altre offerte (cosiddetta **riparametrazione di secondo livello**), in modo tale che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione, in dissenso rispetto alle Linee guida n. 4 di ANAC (paragrafo III, penultimo capoverso, non vincolante), in coerenza con la giurisprudenza prevalente:

--- è effettuata **dopo l'applicazione** della soglia di sbarramento escludente di cui al successivo punto 5.1.2 e non influisce sulla medesima soglia;

--- è effettuata **dopo l'individuazione** della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse di cui al successivo punto 6.4, lettera a) e non influisce sulla medesima soglia;

l) a ciascuna offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione relativi al merito tecnico che la compongono.

5.1.2. Soglia di sbarramento dell'Offerta Tecnica

È prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 30 (sull'intero di 75).

5.2. Valutazione dell'Offerta economica e temporale

5.2.1. Elemento Prezzo

a) L'elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sul corrispettivo di cui al punto 2.1, espresso con le modalità di cui al punto 4.2.1;

b) saranno ammesse soltanto offerte economiche di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento;

c) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto sul prezzo, come segue:

--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

- i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando l'elevazione a potenza con l'esponente 0,25 del rapporto tra l'offerta in esame e l'offerta migliore;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula non lineare (quadratica):

$$C_i = (R_i / R_{max})^{0,25}$$

dove:

- C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta prezzo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- R_i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
- R_{max} è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti ammessi.

d) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$PB_{1,i} = C_i \cdot PB_{1,max}$$

dove:

- $PB_{1,i}$ è il punteggio assegnato all'offerta economica dal concorrente i-esimo;
- C_i è il coefficiente del ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a uno;
- $PB_{1,max}$ è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Prezzo).

5.2.2. Elemento tempo

- a) L'elemento tempo è costituito da una riduzione in termini di giorni sui tempi contrattuali di esecuzione dei lavori di cui al punto 2.3, con le modalità di cui al punto 4.2.2;
- b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso offerto sul tempo, come segue:
 - è attribuito il coefficiente 1 (uno) alla riduzione di tempo massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante), stabilita pari al 20% del tempo di esecuzione previsto;
 - è attribuito il coefficiente 1 (uno) agli eventuali ribassi offerti sul tempo superiori alla predetta soglia;
 - i coefficienti delle ulteriori offerte (meno vantaggiose per la Stazione appaltante) sono rettificati utilizzando un'interpolazione lineare;
 - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$D_i = (T_{min} / T_i)$$

dove:

- D_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per l'offerta tempo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);
- T_i è la riduzione sul tempo offerta dal concorrente i-esimo;
- T_{min} è la riduzione minima tra quella offerta da tutti i concorrenti

c) per il calcolo del relativo punteggio si applica la seguente formula:

$$PB_{2,i} = D_i \cdot PB_{2,max}$$

max dove:

- $PB_{2,i}$ è il punteggio assegnato all'offerta temporale dal concorrente i-esimo;

D_i è il coefficiente del ribasso offerto sul tempo dal concorrente i -esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno);

$P_{B\ 2\ max}$ è il punteggio massimo attribuibile (peso del parametro Tempo pari a 5).

5.3 Punteggio totale

Il punteggio totale a ciascun concorrente verrà assegnato in base al metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2/2016. La formulazione che si utilizza è la seguente:

$$P_i = P_{A,i} + P_{B1,i} + P_{B2,i}$$

dove:

P_i è il punteggio complessivo (da 0 a 100) relativo all'offerta i -esima;

$P_{A,i}$ è il punteggio relativo al parametro A (merito tecnico), variabile tra 30 (valore della soglia di sbarramento) e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i -esima (75);

$P_{B\ 1,i}$ è il punteggio relativo al parametro B 1 (prezzo offerto), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i -esima (20);

$P_{B\ 2,i}$ è il punteggio relativo al parametro B 2 (tempo di esecuzione), variabile tra 0 e il punteggio massimo attribuibile all'offerta i -esima (5);

5.4 Commissione giudicatrice

La valutazione e comparazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai sensi del dell'art. 93, comma 1, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La Commissione è composta da un numero dispari in numero massimo di n. 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, nella presente procedura, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Codice.

La durata dei lavori della Commissione giudicatrice e il numero di sedute pubbliche e riservate saranno adeguati al numero di offerte presentate, fermo restando che i commissari potranno lavorare a distanza ex articolo 93, comma 4, del Codice, avvalendosi di procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

6. CAPO 6 - FASE DI GARA

6.1. Inversione procedimentale

6.1.1. Disciplina generale delle sedute

- a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, fermo restando la verbalizzazione o il resoconto in forma documentale dell'esito dei singoli subprocedimenti, delle **sedute riservate** della Commissione giudicatrice:
 - per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui al punto 6.2;
 - per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi del punto 7.2.1;
 - di riscontro al soccorso istruttorio di cui al punto 6.6;
- b) le sedute pubbliche saranno gestite in remoto, con le modalità di cui al seguente punto 6.1.3;
- c) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere agli intervenuti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di lasciare temporaneamente la seduta se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di un operatore economico in relazione:
 - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 e comma 2, del Codice;
 - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
 - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e in ogni caso con le modalità di cui al Capo 9, con almeno 1 (un) giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data fissata;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti.

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

La prima seduta pubblica si terrà in modalità telematica, nel giorno e nell'ora di cui al **punto IV.2.7) del bando di gara**, oppure, in caso di impedimento, variazione o differimento, nella data e nell'ora comunicati agli offerenti con le modalità di cui al Capo 9, almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo.

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori/direttori tecnici delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Nella prima seduta pubblica, il seggio di gara provvede a:

- a) prendere atto delle istanze di partecipazione pervenute entro i termini, con la relativa numerazione progressiva indicata sulla piattaforma telematica Net4market;
- b) chiudere la fase di "Valutazione Amministrativa", come da indicazioni fornite al punto 6.1.4;

- c) avviare la fase di valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti con l'apertura della relativa busta e la sola elencazione dei documenti presenti a sistema.

6.1.3. Gestione della partecipazione da remoto alle sedute pubbliche di gara

La Commissione giudicatrice, nell'ambito della presente procedura, gestirà le sedute pubbliche esclusivamente in modalità telematica, consentendo ai concorrenti interessati l'accesso da remoto per visionare, ascoltare e partecipare alle varie fasi della seduta di gara, anche interagendo in modalità multi canale (chat, audio, video).

La partecipazione c.d. "virtuale" degli operatori economici sarà garantita mediante gli strumenti ed i software *open source* per videoconferenza ritenuti dalla Commissione di gara più idonei allo scopo (quali ad. es. Google meet, Microsoft Teams, BitMeeting, Cisco webex, Zoom, ecc.). È richiesto che i concorrenti siano provvisti di un PC con webcam ed una connessione idonea all'uso.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle fasi della seduta di gara da remoto, la Commissione sarà tenuta ad osservare i seguenti passaggi:

- pubblicare una "Comunicazione generica", utilizzando l'omonima funzione presente sulla piattaforma telematica Net4market, per comunicare agli operatori economici partecipanti data ed ora della seduta da remoto, nonché le modalità di svolgimento della stessa ed il link utile al collegamento telematico;
- assegnare ai partecipanti un termine prestabilito entro il quale gli stessi dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante, attraverso il sistema, apposita richiesta di partecipazione alla seduta virtuale con indicazione del soggetto partecipante che, in caso di persona diversa dal legale rappresentante e dal direttore tecnico dell'offerente mandatario, dovrà essere munito di specifica delega o procura; il termine prestabilito per la ricezione della suddetta risposta non dovrà essere comunque inferiore alle 12 ore dalla data fissata per la seduta da remoto;
- identificare i partecipanti alla seduta prima che la stessa abbia inizio e, se del caso, stabilire l'allontanamento dei contravventori.

Resta inteso che la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in caso di mancato accesso telematico dell'operatore economico alle sedute pubbliche di gara per problemi tecnici connessi alla connessione di rete o alle proprie dotazioni informatiche (software e hardware).

6.1.4 Inversione delle fasi di gara

Si procederà ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, applicando l'inversione procedimentale ovvero con l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Pertanto, nella prima seduta di gara, utilizzando le modalità individuate sulla piattaforma telematica Net4market, si procederà come segue:

- apertura di tutte le buste amministrative dei partecipanti attraverso il comando "Apertura Buste" senza verificare il contenuto delle stesse;
- attribuzione dell'esito "Ammessa ex art. 107, comma 3" a ciascun offerente;
- chiusura della fase di "Valutazione Amministrativa".

Ferma restando la redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte, si prosegue con la valutazione delle offerte secondo le modalità descritte nel presente documento.

Resta inteso che le ammissioni di cui sopra sono subordinate al procedimento di esame dell'assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui al presente disciplinare di gara.

6.2. Gestione dell'Offerta tecnica

6.2.1. Apertura dell'Offerta tecnica

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di apertura della busta amministrativa degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, con differimento ad altra data

e ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d) e con le modalità di cui al punto 9.1.1:

- a) procede, in seduta pubblica, all'apertura delle buste dell'offerta tecnica caricata sulla piattaforma dal ciascun concorrente, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati ai documenti presentati o ad altri elementi identificativi degli stessi;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei a lasciare la seduta virtuale.

6.2.2. Esame di merito dell'Offerta

tecnica La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1, e all'assegnazione dei coefficienti ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente documento (punto 5.1);
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice.

Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a carenze che attengono all'offerta tecnica.

6.2.3. Conclusione dell'esame dell'Offerta tecnica

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte tecniche, procede:

- a) in seduta riservata, all'inserimento dei coefficienti $C(x)_j$ di cui al precedente punto 5.1.1, lettera h), calcolati per ciascun elemento di valutazione delle offerte tecniche in gara;
- b) in seduta pubblica, con comunicazione inviata con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, a calcolare, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma telematica Net4market, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, riparametrati secondo quanto indicato al precedente punto 5.1.1, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e lettura della graduatoria provvisoria delle sole Offerte tecniche come definita sulla base del punteggio globale calcolato;
- c) i coefficienti attribuiti dai commissari a ciascun sub-elemento e elemento, come pure i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati;
- d) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.2.4.

6.2.4. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta tecnica

Sono escluse, dopo l'apertura e la verifica della busta telematica dell'offerta tecnica, le offerte:

- a) mancanti della firma di qualcuno dei soggetti competenti, ai sensi del punto 4.1.2, lettera a) ed e), salvo che la stessa Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all'operatore economico offerente;
- b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa;
- c) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 4.1.2, lettera f);
- d) che ottengono un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento come definita al punto 5.1.2.

Sono altresì escluse ai sensi dell'articolo 68, comma 14, del Codice, ove se ne ravvisi la sussistenza delle condizioni:

- gli operatori economici che hanno partecipato alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

Sono inoltre esclusi ai sensi dell'articolo 104, comma 12 del Codice:

- l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione che abbiano partecipato alla medesima gara, nel solo caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta tecnica. La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

6.3. Gestione dell'Offerta economica e temporale

6.3.1. Apertura dell'Offerta economica e temporale

Il soggetto che presiede il seggio di gara, nella medesima seduta pubblica di cui al punto 6.2.3, lettera b) o nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.1.1, procede alla lettura pubblica della graduatoria provvisoria relativa alle sole offerte tecniche. Quindi procede immediatamente all'apertura delle buste dell'offerta economica, in sequenza seguendo l'ordine progressivo di arrivo, provvedendo:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
- c) alla lettura, ad alta voce, delle offerte, espresse in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione dei costi della sicurezza e della manodopera di cui all'art. 108, comma 9, del Codice;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.3.2.

6.3.2. Cause di esclusione in fase di esame dell'Offerta economica e temporale

Sono escluse, dopo l'apertura della busta dell'offerta economica e temporale, le offerte:

- a) mancanti di qualunque sottoscrizione o non sottoscritte dal/i soggetto/i competente/i alla firma;
- b) che non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
- c) che non riportano una o ambedue le indicazioni di cui all'articolo 108, comma 9, del Codice;
- d) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- e) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente punto 6.3.1, lettera d).

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione amministrativa di cui al Capo 3;

--- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 3.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Codice, non è possibile sanare le carenze afferenti all'offerta economica.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice.

6.3.3. Valutazione dell'Offerta economica e temporale

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti 6.3.1 e 6.3.2, la Commissione giudicatrice procede, mediante l'apposita funzionalità della piattaforma telematica Net4market, a calcolare i punteggi ottenuti dall'offerta di prezzo e dall'offerta tempo di ciascun concorrente in gara, sulla base delle formulazioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2.

6.3.4. Formazione della graduatoria provvisoria di gara

Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui al punto 6.3.3 si procede come segue:

- a) all'individuazione, mediante il sistema, dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria delle offerte, ai sensi dell'art. 108, comma 8 del Codice, definito dalla somma dei punteggi tecnici (punto 6.2.3) con i punteggi attribuiti all'Offerta Economica e all'Offerta Tempo (punto 6.3.3);
- b) a redigere la graduatoria provvisoria per l'individuazione dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
- c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
- d) in caso di offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 110, comma 1 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, secondo quanto stabilito al successivo punto 6.4.

Ai fini della formulazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica-temporale e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

6.4. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che ottengono contemporaneamente, e se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre:
 - un punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie pari o superiore a **16 su 20**);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima della riparametrazione del punteggio dell'Offerta tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a **64 su 80**);
- b) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la Commissione chiude la seduta pubblica formulando la graduatoria con esplicita indicazione delle anomalie riscontrate e rimettendo gli atti al Responsabile del procedimento (RUP) al fine della preventiva verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'articolo 110 del Codice, come previsto ai successivi punti da 7.2.1 a 7.2.3 e dei successivi adempimenti del caso;

- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a), la Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa ai sensi del seguente punto 6.5.

6.5. Verifica della busta documentazione amministrativa

Successivamente alla verifica dell'eventuale anomalia, il seggio di gara provvede, in seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria ad esito delle fasi di gara espletate e, in caso di violazione delle disposizioni, ne dispone l'esclusione, se non rimediabile con soccorso istruttorio.

Quindi, con le modalità di cui al punto 6.1.1, procederà all'analisi di dettaglio della predetta documentazione al fine di:

- a) verificare che non ricorrano motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice e del precedente punto 3.0;
- b) verificare che sussistano i requisiti di idoneità, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 3.1, esclusivamente sulla base dei DGUE presenti sulla piattaforma telematica Net4market e della documentazione e dichiarazioni integrative allegate;
- c) se ne ricorrono i presupposti, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente punto 6.6;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte provvedendo, altresì, ad assicurare gli adempimenti di cui di cui all'art. 90 del Codice ove ne ricorrano i presupposti.

6.5.1. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3 dal concorrente risultato primo in graduatoria, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal Disciplinare di gara.

Oltre ad escludere i concorrenti le cui offerte ricadono in una delle condizioni di cui ai punti 6.2.4 e 6.3.2, è escluso il concorrente che:

- a) non ha sottoscritto la documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, o ha apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso operatore economico;
- b) in una o più d'una delle dichiarazioni, ha palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, auto confessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o da disposizioni del Codice o di attuazione del Codice, oppure ha esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
- c) incorre in motivi di esclusione o di carenza dei requisiti oggettivamente irrimediabili senza integrazione postuma della cessazione dei motivi di esclusione o senza integrazione postuma dei requisiti posseduti in origine o senza il concorso di nuovi operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione della qualificazione dell'offerente;
- d) in caso di ricorso all'avvalimento, abbia presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile;
- e) in caso di forma aggregata non ha indicato il mandatario o capogruppo (ove tale dichiarazione non sia stata resa con l'offerta economica), o ha indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;
- f) non ha assolto l'obbligo di sopralluogo in sito oppure il sopralluogo è stato effettuato da soggetto diverso da quelli ammessi;
- g) concorre in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento;

- h) non ha presentato alcuna garanzia provvisoria o ha presentato una garanzia provvisoria prestata da un garante diverso da quelli previsti dall'articolo 106, comma 3, del Codice o non abilitato ai sensi della stessa norma, fatto salvo quanto previsto al punto 6.6;
- i) che non ha effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione, il tutto secondo quanto previsto al punto 6.6.

6.6. Soccorso istruttorio

6.6.1. Irregolarità e carenze suscettibili di soccorso istruttorio

L'ammissione con riserva di soccorso istruttorio è ammessa solo se le irregolarità o carenze sono rimediabili nel senso che l'assenza delle cause di esclusione sussista e i requisiti siano posseduti utilmente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e senza che sia necessario modificare la composizione della compagine dell'offerente o l'indicazione del mandatario in caso di raggruppamento temporaneo.

Fuori dai casi di cui al punto 6.5.1, sono ammessi con riserva di soccorso istruttorio, alle condizioni di cui al successivo punto 6.6.2, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza dei motivi di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E.:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2 e 3.3.4;
 - se già costituito, hanno omesso l'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - se da costituirsi, hanno omesso l'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 68, commi 5 e 6, del Codice, salvo che tale impegno è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;
 - non hanno indicato le prestazioni o le parti di prestazioni da eseguire, da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative e di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile non hanno indicato il consorzio esecutore per il quale concorrono; con l'assenza di indicazioni il consorzio dichiara di eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile e della sussistenza di tale circostanza si chiederà conferma con le modalità di cui al punto 6.6.2;
 - e) che, in caso di avvalimento:
 - hanno omesso le dichiarazioni di cui ai punti 3.2.4;
 - non hanno allegato il contratto di avvalimento, purché il contratto presentato a seguito di soccorso istruttorio sia stato stipulato e sottoscritto prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;
 - hanno presentato un contratto di avvalimento impreciso o carente di alcune indicazioni, purché non affetto da nullità e che le precisazioni o integrazioni fornite a seguito di soccorso

istruttorio siano oggettivamente presenti prima del termine di scadenza della presentazione delle offerte e sia fornita prova di certezza legale di tale condizione o comunque un valido elemento che consenta di accertarne l'autenticità della data;

- g) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- h) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione.

6.6.2. Modalità del soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Codice, mediante interscambio di corrispondenza secondo le modalità di cui al punto 1.6.10, prima di procedere all'esclusione, per una delle cause di cui al precedente punto 6.6.1, la Stazione appaltante:

- a) assegna al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto il termine perentorio di **5 (cinque) giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o la documentazione necessarie, anche di soggetti terzi, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente la regolarizzazione degli inadempimenti di cui al punto 6.6.1, nei termini prescritti alla precedente lettera a);
- c) non è ammesso il soccorso istruttorio per carenze di cui al precedente punto 6.5.1;
- d) esclude il concorrente:
 - che non provvede alla regolarizzazione nel termine di cui alla precedente lettera a) o risponde in modo non idoneo al soccorso istruttorio;
 - le cui risposte al soccorso istruttorio sono basate su condizioni delle quali non sia adeguatamente provata la sussistenza prima della data di scadenza per la presentazione;
 - per il quale sussistono irregolarità essenziali, ex art. 101, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione".

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce **causa di esclusione**.

Se il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui al presente punto, attivato per l'offerente di cui alla lettera a), si conclude negativamente con la sua esclusione si procederà al progressivo scorrimento della graduatoria di cui al punto 6.3.4, lettera b), col subentro dell'operatore economico che lo segue immediatamente nella stessa graduatoria.

In tal caso, si procede all'esame della relativa documentazione amministrativa ai sensi del punto 6.5.

6.7. Conclusione della fase amministrativa

A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria, il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

La Stazione appaltante si riserva, altresì, di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua.

6.7.1. Esclusioni definitive

È comunque escluso il concorrente:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.6.2, lettera a) e b);
- b) per il quale risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c) che si trova in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

La Commissione provvede a comunicare tempestivamente le eventuali esclusioni al RUP che procederà alle comunicazioni di cui di cui all'art. 90 del Codice immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Inoltre, per gli offerenti esclusi in questa fase del procedimento:

- è esclusa la garanzia provvisoria di cui al Capo 3, se presentata;
- è disposta la segnalazione ad ANAC di cui all'articolo 222, comma 10, del Codice, se ne ricorrono le condizioni.

7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare, sono verbalizzate: a) le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita; in assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore;

d) le osservazioni dei soggetti di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui ai punti da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni.

La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 94, comma 1 e comma 2, del Codice; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

7.2. Verifica di anomalia delle offerte

7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente punto 6.4, lettera c), il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta del primo in graduatoria, se appare anormalmente bassa, estendendo tale adempimento anche alle offerte dei due operatori economici che seguono in graduatoria, se ne ricorrano le condizioni.

Il RUP richiede per iscritto ai predetti concorrenti la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse.

Il RUP, con il supporto della Commissione, in seduta riservata, procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e quindi esclusa procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. In caso contrario, si procederà seguendo le modalità di cui al punto 6.5.

Ai fini della verifica di congruità delle offerte anomale o anormalmente basse, le giustificazioni: a) devono essere sottoscritte con le stesse modalità previste per l'offerta,

b) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, e, sempre che sia ritenuto utile, corredate da un eventuale proprio computo metrico estimativo di dettaglio che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto qualitativo e quantitativo dell'offerta.

All'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle giustificazioni.

7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

Il RUP, con il supporto della Commissione giudicatrice e, ove lo ritenga necessario, ricorrendo ad esperti appositamente individuati, esamina in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall'offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta, e qualora non le ritenga sufficienti né ad escludere né ad accertare l'anomalia può chiedere all'offerente ulteriori precisazioni per iscritto ovvero mediante audizione orale; in tal caso all'offerente è assegnato un termine perentorio breve per il riscontro.

È esclusa l'offerta:

- a) qualora le giustificazioni o le eventuali precisazioni richieste non sono presentate entro i termini assegnati;
 - b) che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, se richieste, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
 - c) se le giustificazioni fornite sono palesemente incongrue tali da essere irrimediabili.
- Se alla conclusione del subprocedimento di verifica delle giustificazioni, in presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse.

7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:

- a) Le giustificazioni, sottoposte a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
 - a.1) l'economia del procedimento di esecuzione delle prestazioni o di parte di esse;
 - a.2) le soluzioni tecniche e metodologiche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 110, comma 6, del Codice;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori da aggiudicare, fermo restando che non sono ammesse se:
 - b.1) coinvolgono i costi per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
 - b.2) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali sono ammessi i lavori in subappalto), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai costi del lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva per il comparto al quale appartengono i prestatori d'opera del subappaltatore;
 - b.3) basate su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredate da adeguate giustificazioni;
 - b.4) contraddicono in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni che:
 - c.1) non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole prestazioni, nonché dei relativi costi aziendali;
 - c.2) in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;

- d.3) spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- direzione dell'operatore economico (costi dello studio, dell'ufficio, della sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario non remunerati direttamente dalla Stazione appaltante;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
- d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra, ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'Offerta tecnica di cui al punto 4.1, come presentata dall'offerente; pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta Offerta tecnica.

7.3. Adempimenti preliminari all'aggiudicazione

7.3.1. Proposta di aggiudicazione

- a) A seguito dell'esito positivo della verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo nella graduatoria di cui al punto 6.3.4, sempre che l'offerta sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dei punti da 7.2.1 a 7.2.3 (nel caso sia individuata come anormalmente bassa ricorrendo la condizione di cui al punto 6.4), il seggio di gara trasmette la proposta di aggiudicazione al RUP;
- b) la Stazione appaltante verifica la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, accertando l'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e provvede alla sua approvazione da parte dell'organo competente, ai sensi della successiva lettera c);
- c) la proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata, salvo che prima di tale termine intervenga il provvedimento di aggiudicazione.

7.3.2. Verifica dei requisiti

Con tempestività e comunque prima dell'aggiudicazione di cui al punto 7.4.1, la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti dichiarati in

fase di gara dall'operatore economico individuato nella proposta di aggiudicazione di cui al punto 7.3.1, come segue:

- a) mediante fascicolo virtuale dell'operatore economico, la verifica è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio della pertinente documentazione; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la verifica è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico con le modalità di cui al punto 9.1.1, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) giorni;
- b) per quanto non stabilmente detenuto da pubbliche amministrazioni, la relativa documentazione o le pertinenti informazioni devono essere fornite dall'operatore economico entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante;
- c) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca dell'aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento all'operatore economico subentrante;
- d) è sempre possibile, per l'operatore economico, presentare di propria iniziativa la documentazione idonea necessaria alla comprova del possesso dei requisiti, nei limiti ammessi dall'ordinamento con riferimento all'articolo 40 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- e) la verifica può essere estesa anche ad operatori economici offerenti diversi dall'aggiudicatario; per la mancata verifica si applica normativa vigente;
- f) la verifica può essere fatta anche in qualsiasi momento nel corso della procedura, per uno o più d'uno degli offerenti, qualora questo sia necessario per assicurarne il corretto svolgimento;
- g) la Stazione appaltante può limitare la verifica dei requisiti alle misure minime prescritte per l'ammissione, fermo restando quanto previsto per le eventuali misure minime richieste al mandatario o capogruppo in caso di offerenti in Forma aggregata;
- h) trovano applicazione, se pertinenti, i principi enunciati da Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46.

7.4. Aggiudicazione

7.4.1. Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta prima della scadenza del termine di cui al punto 7.3.1, lettera c) e, in tal caso, assorbe anche dell'approvazione della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l'aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta;
- b) ai sensi dell'articolo 17, comma 5, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento agli artt. 94, 95 e 100 del medesimo Codice, come previsto al punto 7.3.2.

7.4.2. Conseguenze giuridiche dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario. Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto.

Resta fermo che:

- a) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto e confluisce nel predetto atto di incarico da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell'Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l'importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori

oneri a carico dell'aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica.

7.4.3. Adempimenti posteriori all'aggiudicazione

- a) L'aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti ai sensi dell'articolo 90 del Codice ed è resa nota con le pubblicazioni previste dagli articoli 20, comma 1, e 111 del medesimo Codice;
- b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:
 - procedere in ogni momento alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, con le modalità di cui al punto 7.3.2, escludendo l'offerente per il quale non siano confermate le dichiarazioni già presentate;
 - revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, o una violazione irrimediabile in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

8. CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del Codice;
- b) dello spirare dei termini di sospensione di cui all'articolo 18, comma 3 del Codice;
- c) della positiva verifica in materia antimafia mediante:
 - la presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione antimafia estesa a tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, prodotta dall'aggiudicatario, se il contratto da stipulare è pari o inferiore a 150.000 euro;
 - ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti, se il contratto da stipulare è superiore a 150.000 euro, la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo;Qualora si proceda ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del menzionato D.Lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui ai commi 3 e 4 della medesima disposizione;
- d) che l'aggiudicatario abbia ottemperato a quanto previsto dal successivo punto 8.2;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui al successivo punto 8.2, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall'incarico e la sostituzione dell'aggiudicatario;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria e a richiedere all'aggiudicatario revocato il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, tempestivamente e comunque prima della scadenza del termine utile per la stipula del contratto di cui al punto 8.1:

- a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la Stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del Codice nella misura prevista dalla predetta norma;

- la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 117, comma 10 del Codice;
- la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) nel caso di aggiudicazione in favore di raggruppamenti di imprese non ancora costituiti si richiederà la produzione:
 - dell'atto di costituzione del raggruppamento di imprese;
 - del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito dalle imprese mandanti per scrittura privata autenticata o atto pubblico;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula, nonché le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento. La Stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere, in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante con la decadenza dall'aggiudicazione e la sostituzione dell'aggiudicatario. Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

8.3. Adempimenti contrattuali

8.3.1. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81/2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
 - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del d.lgs. n. 81/2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del d.lgs. n. 81/2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 81/2008, e al punto 3.2 dell'allegato XV, al medesimo d.lgs. n. 81/2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al d.lgs. n. 81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81/2008.

9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E FINALI

9.1. Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

9.1.1. Comunicazioni agli operatori economici

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura di gara saranno eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I suddetti avvisi, comprese le comunicazioni di esclusione, saranno comunicati agli operatori economici interessati tramite il Portale e saranno reperibili nell'area privata del Portale (ossia l'area visibile dopo l'inserimento dei codici di accesso) sia nella sezione DOCUMENTI COLLEGATI sia nella cartella COMUNICAZIONI. Le stesse comunicazioni saranno inoltrate, come avviso, all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come risultante dai dati inseriti dall'operatore economico in fase di registrazione sulla piattaforma telematica Net4market, sotto la propria diretta responsabilità in caso di errato inserimento e registrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:

- a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti, entro lo stesso giorno della sospensione o nella giornata lavorativa immediatamente successiva,

della data, ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute;

- b) mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica Net4market;
- c) mediante pubblicazione sul profilo di committente di cui al punto 1.3, nei casi di comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli operatori economici;
- d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono effettuate con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.

9.1.2. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile

Fermi restando i limiti di cui al punto 9.1.4:

- a) ai sensi dell'articolo 159, comma 5, del Codice:
 - le richieste di informazioni, compresi i quesiti, le richieste di chiarimento e di documentazione sono presentate in tempo utile per consentirne l'evasione da parte della Stazione appaltante;
 - la Stazione appaltante provvede all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni feriali dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile, entro 7 (sette) giorni antecedenti la data di scadenza di cui al punto 1.1;
 - le richieste devono pervenire in tempo utile per la loro evasione, compatibilmente con i termini di cui ai punti precedenti; la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste pervenute tardivamente;
- b) le richieste di cui alla lettera a) devono essere recapitate esclusivamente a mezzo piattaforma telematica Net4market secondo le modalità di cui al punto 1.6, o in caso di indisponibilità oggettiva e comprovata della piattaforma telematica mediante l'indirizzo PEC di cui al punto 1.3; non si evadono richieste di chiarimenti fatte a voce o telefonicamente;
- c) i quesiti degli offerenti, se presentati nei termini, nonché le relative risposte, in forma anonima, sono pubblicati sulla piattaforma telematica Net4market, anche in un'unica soluzione; pertanto, per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:
 - consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
 - accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge, del bando o del presente Documento, in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
 - prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

9.1.3. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35 del Codice, l'accesso agli atti di gara è consentito nelle modalità e nei tempi previsti per legge.

9.1.4. Eventuali limitazioni all'accesso agli atti

- a) L'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 35 del Codice:
 - alle parti dell'Offerta Tecnica che contengono di segreti tecnici o commerciali, nei casi di cui al punto 4.1.2, lettera d);
 - al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'offerente

ha dichiarato e adeguatamente motivato e comprovato tale condizione a corredo delle predette giustificazioni;

- b) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;
- c) in ogni caso ai controinteressati è consentito l'accesso agli atti di cui alla lettera a) ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

9.2. Controversie

9.2.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente.

9.2.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 210 e 212 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 5, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9.2.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 124 del Codice e alle condizioni ivi previste, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

In particolare:

- a) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- b) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- c) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 124, commi 4 e seguenti del Codice.

9.3. Altre disposizioni e informazioni

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

9.4. Trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara "misure precontrattuali" e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal Codice. Si informa, altresì, che i diritti dell'interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP);

diritto di ottenere l'accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP);

diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP);

diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP);

diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) e titolare del trattamento è l'ing. Francesco BIONDI.

9.4.1. Finalità del trattamento

I dati inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione dei lavori, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

9.4.2. Dati sensibili

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della citata legge.

9.4.3. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

9.4.4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati inseriti nelle buste telematiche potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

Si precisa, altresì che:

- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

9.5. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Documento e del successivo contratto:

- a) il Codice, come definito al punto 1.4.1, lettera a);
- b) il Regolamento, come definito al punto 1.4.1, lettera b);
- c) il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al punto 1.4.3. lettera c);
- d) il DGUE di cui al punto 3.5;

- e) il PFTE a base di gara verificato e validato ai sensi dell'art. 42 del Codice e approvato con Decreto Commissariale n. 813 del 01.10.2024, disponibile per la consultazione ai link di cui al punto 1.5.3.

9.6. Modulistica disponibile per la partecipazione

Modello A – Offerta economica - temporale

Modello B – Dichiarazione di impegno a costituirsi

Modello C – Dichiarazione di indicazione del progettista

Modello D – Dichiarazioni avvalimento

Modello E – Dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali da parte del soggetto che realizzerà la progettazione esecutiva

Modello F – Dichiarazioni obblighi PNRR

Modello G – Dichiarazioni PNRR titolare effettivo

Modello H – Dichiarazione consenso ex art. 36 D.Lgs. 36/2023

Modello I - ISTRUZIONE PER UTILIZZO PIATTAFORMA NET4MARKET

Modello J - ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Modello K - DICHIARAZIONE SOPRALLUOGO AUTONOMO

Modello L - ATTESTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH

Modello M - DGUE

Modello N - Protocollo di legalità

Modello O - DICHIARAZIONE SOPRALLUOGO AUTONOMO

9.7. Riserva di aggiudicazione

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 10, del Codice.